SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 maggio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 15 maggio 1989, n. 173.

Interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della legge 1° febbraio 1989, n. 30;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della legge 1° febbraio 1989, n. 30, devono essere interpretate nel senso che nelle

sezioni distaccate presso le quali è costituito l'ufficio di cancelleria sono trattati gli affari civili e, sino alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, gli affari penali che rientrano nell'ambito territoriale delle sezioni stesse. Le controversie individuali di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie che rientrano nell'ambito territoriale delle sezioni distaccate sono trattate in tali sezioni dal magistrato addetto alla sezione delle controversie di lavoro, costituita nella sede della pretura circondariale; detto magistrato può essere designato alla trattazione in via esclusiva delle controversie individuali di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie presso la sezione distaccata.

2. Il pretore, qualora rileva la violazione dei criteri di cui al comma 1, ne riferisce al pretore titolare, il quale provvede alla nuova designazione conformemente al disposto del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI: *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0215

DECRETO-LEGGE 15 maggio 1989, n. 174.

Misure fiscali urgenti per favorire la riorganizzazione delle strutture produttive industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la riorganizzazione delle strutture produttive industriali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per i conferimenti, in società esistenti o da costituire, di aziende, di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa e di altri beni materiali o immateriali ammortizzabili nonché di partecipazioni azionarie e non azionarie posti in essere da società esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 31 dicembre 1990, il 75 per cento della differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi non concorre a formare il reddito imponibile delle società conferenti, a condizione che sia iscritto in bilancio e distintamente indicato in apposito fondo o in apposito allegato, fino a quando non sia realizzato, distribuito ai soci, portato a capitale o a copertura di perdite di esercizio. L'ammontare residuo concorre a formare il reddito con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 si considera realizzo del 75 per cento della differenza di cui allo stesso comma 1 il conferimento delle relative azioni o quote in una società, esistente o da costituire, purché l'operazione nel suo complesso soddisfi le condizioni di cui all'articolo 2 e i termini previsti dal comma 1; ai conferimenti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni in materia di imposte dirette di cui allo stesso comma 1 e quelle in materia di imposte indirette di cui all'articolo 3. Le azioni o quote ricevute per effetto dei conferimenti di cui al presente comma conservano il costo fiscale di quelle conferite.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano ai conferimenti che, mediante la riorganizzazione delle strutture interessate, rispondono alla finalità di rilevante ristrutturazione dell'industria nazionale e di sviluppo della produzione industriale, qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) ciascun conferimento deve concorrere in misura rilevante alla riorganizzazione delle strutture produttive interessate;

b) i conferimenti devono essere effettuati in società che fin dalla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano, anche attraverso società controllate o collegate, la stessa attività produttiva di quella svolta dalle società di cui sono apportate le partecipazioni o dall'azienda o complesso aziendale conferito o attività complementari; i conferimenti possono essere, altresì, effettuati anche in società che vengono costituite allo scopo di acquisire, anche attraverso conferimento di partecipazioni azionarie e non azionarie, aziende o complessi aziendali relativi alle medesime attività o ad attività complementari;

c) l'aumento del capitale della società esistente o il capitale della società da costituire deve essere superiore a 50 miliardi di lire;

d) le operazioni non devono intervenire tra società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esclusi i casi di operazioni preparatorie dei conferimenti di cui alla lettera *b)*, purché accertati specificatamente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi del comma 2.

2. Il CIPE con propria deliberazione, da adottarsi su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, accerta che i conferimenti rispondono alle finalità indicate nel comma 1, avuto riguardo allo sviluppo industriale dei territori del Mezzogiorno, agli aspetti occupazionali e alle ragioni di tutela e salvaguardia dell'ambiente e che sussistono le condizioni previste nel medesimo comma 1. Ai fini dell'accertamento di cui al presente comma, il CIPE verifica preliminarmente che, nei settori in cui i conferimenti danno luogo ad ipotesi di concentrazione, non siano stati emessi dagli organi competenti, ove previsto da leggi vigenti alla data dell'accertamento, provvedimenti preclusivi.

3. Quando l'operazione riguarda, anche parzialmente, imprese a partecipazione statale, i Ministri interessati formulano le rispettive proposte al CIPE, che adotta le proprie deliberazioni.

4. In caso di accertamento positivo, la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, corredata della relazione della società, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi della società stessa per il periodo in cui è avvenuto il conferimento.

5. Il CIPE è tenuto a trasmettere al Parlamento per ciascuna deliberazione una relazione che motivi analiticamente la decisione presa, gli effetti economici previsti della ristrutturazione e le sue caratteristiche tecniche rispetto alle disposizioni fiscali.

Art. 3.

1. I conferimenti per i quali sia intervenuto l'accertamento positivo di cui all'articolo 2 sono soggetti all'imposta di registro e a quelle ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire un milione.

2. Ai conferimenti per i quali sia intervenuto l'accertamento positivo di cui all'articolo 2 si applicano, ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni dell'articolo 6, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

FRACANZANI, *Ministro delle partecipazioni statali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0216

DECRETO-LEGGE 15 maggio 1989, n. **175**.

Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la «lotteria di Venezia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare l'effettuazione per l'anno 1989 della «lotteria di Venezia»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È autorizzata, per l'anno 1989, l'effettuazione della «lotteria di Venezia». Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 aprile 1983, n. 174.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0217

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1987, n. 629.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Lonigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1986-87 è istituita in Lonigo una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

	Sezioni numero
Scuola professionale per l'industria meccanica con sezioni per:	
meccanico tornitore (triennale)	1
Scuola professionale per l'industria elettrica ed elettronica con sezioni per:	
elettricista installatore ed elettromeccanico (triennale)	2
Scuola professionale per le attività femminili con sezioni per:	
sarta per donna (triennale)	2
figurinista (triennale)	1

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; conversazione in lingua estera; tecnologia meccanica, laboratorio tecnologico, meccanica applicata; lavorazione al banco; lavorazione con le macchine utensili; laboratorio tecnologico; disegno tecnico ed elementi di tecnologia meccanica; elettrotecnica, misurazioni elettriche, impianti elettrici, costruzioni elettromeccaniche; lingua straniera; economia domestica; merceologia; contabilità; disegno e storia del costume; tecnica professionale ed esercitazioni pratiche; igiene; storia dell'arte e del costume; esercitazioni di taglio e confezioni; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.546.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

5) con i proventi dei laboratori e delle officine.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Lonigo ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1989
Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 153

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DI LONIGO

Una sezione di meccanico tornitore (triennale);
Due sezioni di elettricista installatore ed elettromeccanico (triennale);
Due sezioni di sarta per donna (triennale);
Una sezione di figurinista (triennale),
per complessive diciotto classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	26
3) Docenti diplomati e insegnanti tecnico-pratici	16 (*)
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	5
6) Collaboratori tecnici	3
7) Ausiliari	10

(*) Di cui un ITP assegnato all'ufficio tecnico.

Personale incaricato

8) Incarichi d'insegnamento per complessive quaranta ore settimanali.
9) Incarichi insegnamento docenti diplomati ed insegnanti tecnico-pratici per complessive ventotto ore settimanali.

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1973, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1987, n. 630.

Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero in Longarone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1986-87 è istituita in Longarone una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato alberghiero.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali per i servizi alberghieri con sezioni per:

	Sezioni numero
addetto ai servizi alberghieri di cucina (triennale)	2
addetto ai servizi sala-bar (triennale)	2

	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
tecnico delle attività alberghiere	2

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; lingue straniere; tecnica professionale; merceologia degli alimenti; igiene professionale; amministrazione alberghiera; esercitazioni pratiche; conversazione ed esercitazioni in lingue; merceologia ed enologia; lingua e lettere italiane e storia; economia politica e turistica; diritto, legislazione sociale e alberghiera; storia, sociologia e psicologia del turismo; geografia fisica, politica e turistica; organizzazione e tecnica amministrativa alberghiera; principi di alimentazione; tecnologia alberghiera e pratica operativa; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.146.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Longarone ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1989
Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 152

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO ALBERGHIERO DI LONGARONE

Due sezioni di addetto ai servizi alberghieri di cucina (triennale);
Due sezioni di addetto ai servizi sala-bar (triennale);
Due corsi post-qualifica - Tecnico attività alberghiere,
per complessive sedici classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	19
3) Docenti diplomati e insegnanti tecnico-pratici	8
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	5
6) Collaboratori tecnici	2
7) Ausiliari	9

Personale incaricato

8) Incarichi d'insegnamento per complessive trentadue ore settimanali.
9) Incarichi insegnamento docenti diplomati ed insegnanti tecnico-pratici per complessive trentasei ore settimanali.

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1973, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1987.

Modificazione alla denominazione dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 30 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la proposta di modificare la denominazione dell'Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

L'Università degli studi di Napoli assume la denominazione di «Università degli studi di Napoli Federico II».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1989
Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 294

89A2078

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1986, n. 1138, l'art. 82 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione istituite presso l'Università è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 82. — Nell'Università di Reggio Calabria sono istituite le seguenti scuole di specializzazione:

biochimica e chimica clinica (*);
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
chirurgia generale;
ginecologia ed ostetricia;
igiene e medicina preventiva (*);
medicina interna (*);
medicina legale e delle assicurazioni (*);
microbiologia e virologia (*);
nefrologia;
neurologia;
odontostomatologia;
oncologia (*);
ortopedia e traumatologia;
pediatria (*).

Le scuole contrassegnate con asterisco sono articolate in indirizzi.

Art. 2.

Dopo l'art. 192 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in «oncologia» ed in quella di «ortopedia e traumatologia».

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 193. — È istituita la scuola di specializzazione in oncologia presso l'Università degli studi di Reggio Calabria, sede di Catanzaro.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze oncologiche professionali relative ai settori formativi professionali seguenti: prevenzione ed epidemiologia clinica dei tumori, diagnostica anatomo-patologica dei tumori, diagnostica di laboratorio in oncologia, oncologia medica, radioterapia oncologica.

La scuola ha altresì lo scopo di fornire le competenze di oncologia necessarie per altre specializzazioni.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa tutte in ambito oncologico, la scuola si articola negli indirizzi di oncologia generale diagnostica e preventiva, di oncologia medica, di radioterapia oncologica, di oncologia diagnostica anatomo-patologica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in:

a) oncologia (indirizzo oncologia generale diagnostica e preventiva) per i laureati in medicina e chirurgia;

b) oncologia (indirizzo in oncologia medica) per i laureati in medicina e chirurgia;

c) oncologia (indirizzo di radioterapia oncologica) per i laureati che siano specialisti in radioterapia oncologica (o radiologia secondo il vecchio ordinamento);

d) oncologia (indirizzo oncologia diagnostica anatomo-patologica) per i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso di specializzazione in anatomia patologica.

Art. 194. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 195. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 196. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione all'indirizzo di oncologia generale diagnostica e preventiva i laureati in medicina e chirurgia; di oncologia diagnostica anatomo-patologica i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in anatomia patologica; di oncologia medica i laureati in medicina e chirurgia; di radioaterapia oncologica i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in radioterapia oncologica (o in radiologia secondo il vecchio ordinamento).

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 197. — La scuola di specializzazione comprende cinque aree di insegnamento e di tirocinio professionale:

a) oncologia generale, che comprende gli insegnamenti della patologia generale;

b) epidemiologia e prevenzione dei tumori;

c) morfologia dei tumori, che comprende gli insegnamenti propri della anatomia patologica;

d) diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia;

e) oncologia clinica, che comprende gli insegnamenti oncologici di pertinenza medica, chirurgica e radioterapica.

Art. 198. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Oncologia generale:

cancerogenesi;

patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo;

rapporti tumore/ospite;

immunologia;

ormoni e crescita tumorale;

biologia delle metastasi;

citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori;

storia naturale dei principali tumori umani.

b) Epidemiologia e prevenzione dei tumori.

metodologia statistica e tecniche di informatica;

epidemiologia;

prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori;

aspetti medico-legali e deontologia in oncologia;

organizzazione sanitaria.

c) Morfologia dei tumori (diagnostica anatomopatologica dei tumori):

morfologia macroscopica, microscopica e ultrastrutturale dei tumori;

diagnostica isto e citopatologica;

diagnostica ultrastrutturale dei tumori;

tecniche di indagine isto e citopatologiche;

tecniche di indagine ultrastrutturale;

istochimica patologica;

correlazioni anatomo-cliniche nei tumori.

d) Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia:

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali);

citogenetica;

citofluorimetria;

diagnostica e tecnica diagnostica immunologica e immunogenetica;

diagnostica e tecnica diagnostica genetica molecolare;

diagnostica per immagini;

diagnostica radio-isotopica;

tecnica e diagnostica endoscopica.

e) Oncologia clinica (oncologia medica, chirurgia oncologica, radioterapia oncologica):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici;

farmacologia e chemioterapia dei tumori;

endocrinologia oncologica;

radioterapia e terapia radio-isotopica;

chirurgia oncologica (terapia chirurgica dei tumori e tecniche speciali chirurgiche in oncologia);

terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici);

terapia del dolore;

riabilitazione psicologica e funzionale del paziente neoplastico;

oncologia pediatrica;

oncologia ematologica;

oncologia medica (tumori dell'apparato genitale femminile, della testa e del collo, dell'apparato respiratorio, dell'apparato digerente, dell'apparato urinario e genitale maschile, dell'apparato nervoso centrale e periferico, dell'apparato tegumentario, delle ghiandole endocrine, dei tessuti molli).

Art. 199. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti (o i dipartimenti) di pertinenza, secondo le pertinenze di area di cui ai precedenti articoli.

Per quanto attiene l'area elettiva il tirocinio tecnico applicativo sarà svolto come appresso specificato:

a) settori formativi in oncologia generale, diagnostica anatomo-patologica preventiva e diagnostica: il tirocinio sarà svolto nell'ambito nelle aree di oncologia generale, epidemiologia e prevenzione dei tumori, diagnostica anatomo-patologica dei tumori, diagnostica di laboratorio in oncologia;

b) settori formativi in oncologia medica, chirurgia oncologica, radioterapia oncologica: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area di oncologia clinica;

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune ed alle diverse sezioni nel secondo biennio:

1° Anno:

Oncologia generale (ore 140):

cancerogenesi	ore	30
patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo	»	40
rapporti tumore/ospite	»	30
immunologia	»	40

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 40):

metodologia statistica e tecniche di informatica	»	40

Morfologia dei tumori (ore 60):

morfologia macroscopica; microscopica e ultrastrutturale dei tumori	ore	40
tecniche di indagine isto e citopatologica	»	20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 100):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali)	»	70
diagnostica per immagini	»	30

Oncologia clinica (ore 60):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici	»	30
farmacologia e chemioterapia dei tumori	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Oncologia generale (ore 100):

ormoni e crescita tumorale	ore	30
biologia delle metastasi	»	30
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori	»	40

Morfologia dei tumori (ore 70):

diagnostica isto e citopatologica	»	20
diagnostica ultrastrutturale dei tumori	»	10
tecniche di indagine ultrastrutturale	»	5
istochimica patologica	»	15
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori	»	20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 100):

diagnostica radio-isotopica	»	50
tecnica e diagnostica endoscopica	»	50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 60):

epidemiologia	»	20
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori	»	40

Oncologia clinica (ore 70):

endocrinologia oncologica	»	40
oncologia medica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo oncologia generale, diagnostica e preventiva:

Oncologia generale (ore 70):

patologia molecolare, cinetica cellulare e metabolismo	ore	40
immunologia	»	30

Morfologia dei tumori (ore 50):

diagnostica isto e citopatologica	ore	30
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori	»	20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 150):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali)	»	50
citogenetica	»	50
citofluorimetria	»	50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 70):

prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori	»	70

Oncologia clinica (ore 60):

oncologia medica	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo oncologia generale diagnostica e preventiva:

Oncologia generale (ore 60):

citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori	»	30
storia naturale dei principali tumori umani	»	30

Morfologia dei tumori (ore 50):

diagnostica ultrastrutturale dei tumori	»	20
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori	»	30

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 150):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali)	»	50
diagnostica e tecnica diagnostica immunologica e immunogenetica	»	50
diagnostica e tecnica diagnostica di genetica molecolare	»	50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 80):

prevenzione primaria, secondaria e diagnostica precoce dei tumori	»	40
aspetti medico-legali e deontologia in oncologia	»	20
organizzazione sanitaria	»	20

Oncologia clinica (ore 60):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici	»	40
chirurgia oncologica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo oncologia medica:

Oncologia generale (ore 60):

patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo	ore	30
immunologia	»	30

Morfologia dei tumori (ore 50):

diagnostica isto e citopatologica	»	30
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori	»	20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 40):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali)	»	20
diagnostica per immagini	»	20

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 40):

prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori	»	40

Oncologia clinica (210):

oncologia medica	»	100
chirurgia oncologica	»	30
radioterapia e terapia radioisotopica	»	40
oncologia pediatrica	»	20
oncologia ematologica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo oncologia medica:

Oncologia generale (ore 50):

citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori	ore	30
storia naturale dei principali tumori umani	»	20

Morfologia dei tumori (ore 50):

diagnostica ultrastrutturale dei tumori	»	20
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori	»	30

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 40):

diagnostica per immagini	»	20
diagnostica radioisotopica	»	10
tecnica e diagnostica endoscopica	»	10

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 30):

aspetti medico-legali e deontologia in oncologia	»	10
organizzazione sanitaria	»	20

Oncologia clinica (ore 230):

oncologia medica	ore	100
chirurgia oncologica	»	30
radioterapia e terapia radioisotopica	»	40
terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici)	»	20
terapia del dolore	»	20
riabilitazione psicologica e funzionale del paziente neoplastico	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo di radioterapia oncologica:

Oncologia generale (ore 50):

patologia molecolare, cinetica cellulare e metabolismo	ore	30
immunologia	»	20

Morfologia dei tumori (ore 30):

correlazioni anatomo-cliniche nei tumori	»	30

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 20):

aspetti medico-legali e deontologia in oncologia	»	10
organizzazione sanitaria	»	10

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 70):

diagnostica per immagini	»	30
diagnostica radioisotopica	»	20
tecnica e diagnostica endoscopica	»	20

Oncologia clinica (ore 230):

oncologia medica	»	60
chirurgia oncologica	»	30
radioterapia e terapia radioisotopica	»	100
oncologia pediatrica	»	20
oncologia ematologica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo radioterapia oncologica:

Oncologia generale (ore 60):

citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori	ore	30
storia naturale dei principali tumori umani	»	30

Morfologia dei tumori (ore 30):

correlazioni anatomo-cliniche nei tumori	»	30

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 20):

aspetti medico-legali e deontologia in oncologia . . . . ore 10

organizzazione sanitaria. . . . . » 10

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 70):

diagnostica per immagini . . . . » 30

diagnostica radioisotopica . . . . . . » 20

tecnica e diagnostica endoscopica . . » 20

Oncologia clinica (ore 220):

oncologia medica . . . . » 40

chirurgia oncologica. . . . . » 20

radioterapia e terapia radioisotopica » 100

terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici). . . . . » 20

terapia del dolore . . . . » 20

riabilitazione psicologica e funzionale del paziente neoplastico . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

3º Anno - indirizzo oncologia diagnostica anatomopatologica:

Oncologia generale (ore 60):

patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo . . . . ore 30

immunologia . . . . » 30

Morfologia dei tumori (ore 180):

morfologia macroscopica, microscopica, ultrastrutturale dei tumori . . . . » 30

diagnostica isto e citopatologica. . . » 100

istochimica patologica. . . . . » 20

correlazioni anatomo-cliniche dei tumori. . . . . » 30

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 50):

prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori . . . . » 50

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 50):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) . . . . » 30

diagnostica per immagini. . . . . . . » 20

Oncologia clinica (ore 60):

oncologia medica . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4º Anno - indirizzo oncologia diagnostica anatomopatologica:

Oncologia generale (ore 60):

citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori . . . . ore 30

storia naturale dei principali tumori umani. . . . . » 30

Morfologia dei tumori (ore 250):

morfologia macroscopica, microscopica e ultrastrutturale dei tumori . . . . . . » 50

diagnostica isto e citopatologica. . . » 150

diagnostica ultrastrutturale dei tumori » 20

correlazioni anatomo-cliniche nei tumori. . . . . » 30

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 30):

aspetti medico-legali e deontologia in oncologia. . . . . » 10

organizzazione sanitaria. . . . . » 20

Oncologia clinica (ore 60):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici . . . . » 40

chirurgia oncologica. . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 200. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti e laboratori: reparti di oncologia clinica, laboratori di biologia e patologia molecolare e cellulare, laboratori di anatomia patologica, servizi di diagnostica radiologica e di radioterapia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 201. — È istituita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia presso l'Università degli studi di Reggio Calabria.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative all'ortopedia, alla traumatologia, alla riabilitazione, alle specialità chirurgiche attinenti l'ortopedia e la traumatologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 202. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di dieci specializzandi.

Art. 203. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia presso l'istituto di chirurgia di specialità chirurgiche dell'Università degli studi di Reggio Calabria.

Art. 204. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 205. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) meccanica e biomatematica;
c) diagnostica;
d) medicina interna;
e) chirurgia generale;
f) ortopedia;
g) traumatologia;
h) tecnica operatoria;
i) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 206. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) propedeutica:
anatomia;
istologia ed embriologia;
fisiologia applicata;
immunologia;
genetica medica.

b) Meccanica e biomatematica:
informatica biomedica;
bioingegneria;
biomeccanica.

c) Diagnostica:
diagnostica per immagini;
medicina nucleare;
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica.

d) Medicina interna:
reumatologia;
neurologia;
medicina fisica e riabilitazione.

e) Chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza;
anestesiologia e rianimazione.

f) Ortopedia:
ortopedia;
deformità congenite;
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche;
patologia vertebrale;
chirurgie della mano.

g) Traumatologia:
traumatologia generale;
neurotraumatologia;
traumatologia della colonna vertebrale;
traumatologia degli arti;
trattamento del politraumatizzato;
traumatologia del lavoro;
traumatologia della strada;
traumatologia dello sport;
traumatologia della mano.

h) Tecnica operatoria:
tecnica operatoria;
microchirurgia.

i) Medicina legale e delle assicurazioni:
infortunistica;
concetti di patologia del lavoro;
medicina legale;
medicina delle assicurazioni.

Art. 207. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativa di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area di propedeutica (ore 150):

anatomia . . . . ore 50
istologia ed embriologia . . . . » 50
fisiologia applicata . . . . » 50

Area di meccanica e biomatematica (ore 50):

informatica biomedica . . . . » 50

Area di diagnostica (ore 50):

patologia clinica . . . . » 50

Area di chirurgia generale (ore 40):

anestesiologia e rianimazione . . . . » 40

Area di ortopedia (ore 80):

ortopedia . . . . » 80

Area di medicina legale e delle assicurazioni (ore 30):

concetti di patologia del lavoro . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Area di propedeutica (ore 40):
immunologia . . . . ore 20
genetica medica . . . . » 20

Area di meccanica e biomatematica (ore 70):
bioingegneria . . . . » 30
biomeccanica . . . . » 40

Area di diagnostica (ore 80):
diagnostica per immagini . . . . » 50
anatomia ed istologia patologica . . » 30

Area di medicina interna (ore 20):
reumatologia . . . . » 20

Area di chirurgia generale (ore 40):
chirurgia generale . . . . » 40

Area di ortopedia (ore 50):
ortopedia . . . . » 50

Area di tecnica operatoria (ore 70):
tecnica operatoria . . . . » 70

Area di medicina legale (ore 30):
medicina legale . . . . » 15
medicina delle assicurazioni . . . . . » 15

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Area di medicina interna (ore 30):
neurologia . . . . ore 30

Area di chirurgia generale (ore 90):
chirurgia generale . . . . » 40
chirurgia d'urgenza . . . . » 50

Area di ortopedia (ore 130):
ortopedia . . . . » 50
deformità congenite . . . . » 30
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche . . . . » 50

Area di traumatologia (ore 100):
traumatologia generale . . . . » 25
neurotraumatologia . . . . » 25
traumatologia della colonna vertebrale . . . . » 25
traumatologia degli arti . . . . » 25

Area di tecnica operatoria (ore 50):
tecnica operatoria . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Area di diagnostica (ore 20):
medicina nucleare . . . . ore 20

Area di chirurgia generale (ore 40):
chirurgia d'urgenza . . . . » 40

Area di ortopedia (ore 120):
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche . . . . » 60
patologia vertebrale . . . . » 60

Area di traumatologia (ore 100):
traumatologia degli arti . . . . ore 60
traumatologia del politraumatizzato. » 40

Area di tecnica operatoria (ore 120):
tecnica operatoria . . . . » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Area di medicina interna (ore 60):
medicina fisica e riabilitazione . . . . ore 60

Area di ortopedia (ore 100):
ortopedia . . . . » 50
chirurgia della mano . . . . » 50

Area di traumatologia (ore 120):
traumatologia del lavoro . . . . » 30
traumatologia della strada . . . . . . » 30
traumatologia dello sport . . . . » 30
traumatologia della mano . . . . . . » 30

Area di tecnica operatoria (ore 100):
tecnica operatoria . . . . » 50
microchirurgia . . . . » 50

Area di medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):
infortunistica . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 208. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: ortopedia e traumatologia; chirurgia d'urgenza.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1989
Registro n. 10, Istruzione, foglio n. 122

89A2043

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università Cattolica «S. Cuore» di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 155 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in malattie del fegato e del ricambio:

Scuola di specializzazione in malattie del fegato e del ricambio

Art. 156. — È istituita la scuola di specializzazione in malattie del fegato e del ricambio presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo delle malattie del fegato e del ricambio.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie del fegato e del ricambio.

Art. 157. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 158. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio dello scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» di Roma.

Art. 159. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 160. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia statistica, statistica sanitaria ed epidemiologia;

b) biochimica clinica e genetica medica;

c) struttura e funzione degli organi preposti al metabolismo;

d) fisiopatologia delle malattie del metabolismo;

e) metodologie diagnostiche;

f) clinica e terapia;

g) medicina sociale.

Art. 161. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Medologia statistica, statistica sanitaria ed epidemiologia:

statistica medica e biometria;
informatica medica;
epidemiologia.

b) Biochimica clinica e genetica medica:

biochimicha sistematica umana;
patologia molecolare;
genetica medica;
microbiologia clinica.

c) Struttura e funzione degli organi preposti al metabolismo:

anatomia umana;
istologia ed embriologia;
patologia generale;
anatomia e istologia patologica;
fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione.

d) Fisiopatologia delle malattie del metabolismo:

fisiopatologia digestiva;
fisiopatologia delle malattie del ricambio;
immunologia clinica.

e) Metodologie diagnostiche:

metodologia clinica;
patologia clinica;
radiologia medica;
metodologie diagnostiche non invasive;
medicina nucleare;
diagnostica endoscopica;
patologia e diagnostica ultrastrutturale.

f) clinica e terapia:

malattie dell'apparato digerente;
malattie del ricambio;
farmacologia clinica;
terapia medica;
dietoterapia;
medicina termale;
medicina interna;
chirurgia generale;
chirurgia dell'apparato digerente;
chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo.

g) Medicina sociale:

psicologia clinica;
organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina delle comunità.

Art. 162. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologia statistica, statistica sanitaria ed epidemiologia (ore 75):

statistica medica e biometria	ore	25
informatica medica	»	25
epidemiologia	»	25

Biochimica clinica e genetica medica (ore 75):

biochimica sistematica umana	»	25
patologia molecolare	»	25
genetica medica	»	25

Struttura e funzione degli organi preposti al metabolismo (ore 250):

anatomia umana	»	40
istologia ed embriologia	»	40
patologia generale	»	50
anatomia e istologia patologica	»	50
fisiologia umana	»	50
fisiologia della nutrizione	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Struttura e funzione degli organi preposti al metabolismo (ore 50):

patologia generale	ore	25
anatomia e istologia patologica	»	25

Fisiopatologia delle malattie del metabolismo (ore 80):

fisiopatologia digestiva	»	25
fisiopatologia delle malattie del ricambio	»	30
immunologia clinica	»	25

Biochimica clinica e genetica medica (ore 20):

microbiologia clinica	»	20

Metodologie diagnostiche (ore 100):

metodologia clinica	»	10
patologia clinica	»	10
radiologia medica	»	10
metodologie diagnostiche non invasive	»	10
medicina nucleare	»	25
diagnostica endoscopica	»	25
patologia e diagnostica ultrastrutturale	»	10

Clinica e terapia (ore 150):

malattie dell'apparato digerente	»	30
malattie del ricambio	»	30
farmacologia clinica	»	40
terapia medica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Fisiopatologia delle malattie del metabolismo (ore 50):

fisiopatologia digestiva	ore	25
fisiopatologia delle malattie del ricambio	»	25

Metodologie diagnostiche (ore 65):

radiologia medica	»	25
patologia e diagnostica ultrastrutturale	»	15
metodologie diagnostiche non invasive	»	25

Medicina sociale (ore 35):

psicologia clinica	»	20
organizzazione e programmazione sanitaria	»	15

Clinica e terapia (ore 250):

malattie dell'apparato digerente	»	25
malattie del ricambio	»	35
terapia medica	»	60
dietoterapia	»	50
medicina interna	»	50
chirurgia generale	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Medicina sociale (ore 25):

medicina delle comunità	ore	25

Clinica e terapia (ore 375):

malattie dell'apparato digerente	»	50
malattie del ricambio	»	60
terapia medica	»	75
medicina interna	»	100
chirurgia dell'apparato digerente	»	35
chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo	»	35
medicina termale	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 163. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori: reparto di patologia medica, divisione di medicina generale e terapia medica facenti parte dell'istituto di patologia speciale medica; ambulatorio di medicina interna del quarto piano del Policlinico «A. Gemelli»; laboratori dell'istituto di patologia speciale medica; laboratori o servizi centralizzati di chimica clinica, radiologia, medicina nucleare, radioisotopi e batteriologia e virologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1989
Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 108

89A2077

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1988.

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1982, n. 1069, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1983, gli articoli da 197 a 222, relativi alle scuole di specializzazione in ortopedia ed in pediatria sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 173, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in «ortopedia e traumatologia» ed in «pediatria» (indirizzo pediatria generale).

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 174. — È istituita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia presso l'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative alla ortopedia, alla traumatologia, alla riabilitazione, alle specialità chirurgiche attinenti l'ortopedia e la traumatologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 175. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 176. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e le strutture convenzionate.

Art. 177. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 178. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) meccanica e biomatematica;

c) diagnostica;

d) medicina interna;

e) chirurgia generale;

f) ortopedia;

g) traumatologia;

h) tecnica operativa;

i) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 179. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia;

istologia ed embriologia;

fisiologia applicata;

immunologia;

genetica medica.

b) Meccanica e biomatematica:

informatica biomedica;

bioingegneria;

biomeccanica.

c) Diagnostica:

diagnostica per immagini;

medicina nucleare;

patologia clinica;

anatomia e istologia patologica.

d) Medicina interna:

reumatologia;

neurologia;

medicina fisica e riabilitazione.

e) Chirurgia generale:

chirurgia generale;

chirurgia d'urgenza;

anestesiologia e rianimazione.

f) Ortopedia:

ortopedia;

deformità congenite;

osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche;

patologia vertebrale;

chirurgia della mano.

g) Traumatologia:

traumatologia generale;

neurotraumatologia;

traumatologia della colonna vertebrale;

traumatologia degli arti;

trattamento del politraumatizzato;

traumatologia del lavoro;

traumatologia della strada;

traumatologia dello sport;

traumatologia della mano.

h) Tecnica operatoria:

tecnica operatoria;

microchirurgia.

i) Medicina legale e delle assicurazioni:

infortunistica;

concetti di patologia del lavoro;

medicina legale;

medicina delle assicurazioni.

Art. 180. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 150):		
anatomia	ore	50
istologia ed embriologia	»	50
fisiologia applicata	»	50
Meccanica e biomatematica (ore 50):		
informatica biomedica	»	50
Diagnostica (ore 50):		
patologia clinica	»	50
Chirurgia generale (ore 40):		
anestesiologia e rianimazione	»	40
Ortopedia (ore 80):		
ortopedia	»	80
Medicina legale e delle assicurazioni (ore 30):		
concetti di patologia del lavoro	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica (ore 40):

immunologia . . . . ore 20

genetica medica . . . . » 20

Meccanica e biomatematica (ore 70):

bioingegneria . . . . » 30

biomeccanica . . . . » 40

Diagnostica (ore 80):

diagnostica per immagini . . . . » 50

anatomia e istologia patologica . . . » 30

Medicina interna (ore 20):

reumatologia . . . . » 20

Chirurgia generale (ore 40):

chirurgia generale . . . . » 40

Ortopedia (ore 50):

ortopedia . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 70):

tecnica operatoria . . . . » 70

Medicina legale (ore 30):

medicina legale . . . . » 15

medicina delle assicurazioni » 15

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Medicina interna (ore 30):

neurologia . . . . ore 30

Chirurgia generale (ore 90):

chirurgia generale . . . . » 40

chirurgia d'urgenza . . . . » 50

Ortopedia (ore 130):

ortopedia . . . . » 50

deformità congenite . . . . » 30

osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche . . . . » 50

Traumatologia (ore 100):

traumatologia generale . . . . » 25

neurotraumatologia . . . . » 25

traumatologia della colonna vertebrale . . . . » 25

traumatologia degli arti . . . . » 25

Tecnica operatoria (ore 50):

tecnica operatoria . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica (ore 20):

medicina nucleare . . . . ore 20

Chirurgia generale (ore 40):

chirurgia d'urgenza . . . . » 40

Ortopedia (ore 120):

osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche . . . . » 60

patologia vertebrale . . . . » 60

Traumatologia (ore 100):

traumatologia degli arti . . . . » 60

trattamento del politraumatizzato . . » 40

Tecnica operatoria (ore 120):

tecnica operatoria . . . . » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Medicina interna (ore 60):

medicina fisica e riabilitazione . . . . ore 60

Ortopedia (ore 100):

ortopedia . . . . » 50

chirurgia della mano . . . . » 50

Traumatologia (ore 120):

traumatologia del lavoro . . . . » 30

traumatologia della strada . . . . . . » 30

traumatologia dello sport . . . . » 30

traumatologia della mano . . . . . . » 30

Tecnica operatoria (ore 100):

tecnica operatoria . . . . » 50

microchirurgia . . . . » 50

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):

infortunistica . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 181. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti ortopedico-traumatologici:

sala operatoria;

sala gessi - medicherie;

ambulatori;

reparto di rieducazione;

reparto di diagnostica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 182. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola nell'indirizzo di pediatria generale.

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale.

Art. 182. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 184. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 185. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 186. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) diagnostica;

c) epidemiologia e statistica;

d) pediatria generale;

e) patologie specialistiche pediatriche e neonatali;

f) pediatria preventiva e sociale;

g) neonatologia e medicina fetale.

Art. 187. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
farmacologia;
immunologia;
embriologia.

b) Diagnostica:
anatomia patologica;
patologia clinica;
radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:
epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;
epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;
epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

d) Pediatria generale:
alimentazione e dietologia;
auxologia;
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica);
pediatria preventiva e sociale;
semeiotica pediatrica e neonatale;
terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:
adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
chirurgia pediatrica e neonatale;
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;
medicina fisica e riabilitazione;
gastroenterologia;
ginecologia;
nefrologia e urologia;
neurologia;
oculistica;
odontostomatologia;
oncologia pediatrica;
immunologia clinica;
ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria;
patologia ereditaria;
pneumologia;
pschiatria dell'età evolutiva;
psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:
informazione ed educazione sanitaria;
infortunistica e sua prevenzione;
legislazione del minore;
legislazione e assistenza sociale;
medicina dello sport;
medicina scolastica e sua legislazione;
organizzazione sanitaria;
pediatria preventiva e sociale;
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:

medicina neonatale;
medicina dell'età prenatale;
terapia neonatale;
terapia intensiva neonatale.

Art. 188. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 60):
farmacologia . . . . ore 20
immunologia . . . . » 20
embriologia . . . . » 20

Diagnostica (ore 40):
patologia clinica . . . . » 40

Epidemiologia e statistica (ore 30):
epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino . . . . » 30

Pediatria generale (ore 230):
alimentazione e dietologia dell'età evolutiva . . . . ore 50
auxologia . . . . » 30
semeiotica pediatrica e neonatale . . » 50
pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 100

Pediatria preventiva sociale (ore 40):
pediatria preventiva sociale. . . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica (ore 70):
anatomia patologica. . . . . ore 40
radiologia e diagnostica per immagini » 30

Pediatria generale (ore 130):
malattie infettive. . . . . » 30
pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):
patologia ereditaria . . . . » 40
psicologia. . . . . » 30
chirurgia pediatrica e neonatale . . . » 30

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):
legislazione del minore . . . . ore 15
organizzazione sanitaria. . . . . » 15

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):
medicina neonatale . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):
pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . ore 80
terapia pediatrica speciale . . . . . . » 30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):
adolescentologia . . . . » 40
cardiologia pediatrica e neonatale. . » 40
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale. . . . . » 50
gastroenterologia. . . . . » 40
nefrologia e urologia . . . . » 40
pneumologia . . . . » 50
immunologia clinica. . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):
pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . ore 80
terapia pediatrica speciale . . . . . . » 30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):
dermatologia . . . . » 20
ematologia pediatrica e neonatale. . » 40
medicina fisica e riabilitazione. . . . » 20
genecologia. . . . . » 20
neurologia . . . . » 40
oculistica . . . . » 20
odontostomatologia . . . . » 20
oncologia pediatrica. . . . . » 40
ortopedia e traumatologia . . . . . . » 20
otorinolaringoiatria . . . . » 20
psichiatria dell'età evolutiva . . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 189. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

divisione di pediatria, divisione per neonati e divisione di malattie infettive dell'ospedale civile di Tivoli;
ambulatorio specialistico pediatrico e di neonatologia dell'ospedale di Tivoli;
laboratori generali e specialistici del dipartimento di sanità pubblica della seconda università di Roma;

divisioni, servizi e laboratori clinici e di ricerca della seconda università di Roma (di prossima istituzione).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 190. *Norme transitorie.* — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);

b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);

c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni);

e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);

f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anziché seguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1989
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 128

89A2044

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1989.

Approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle sessioni del 17-19 giugno 1988, del 25 novembre 1988 e del 19-20 dicembre 1988;

Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espressi rispettivamente nelle sedute del 18 e del 19 aprile 1989;

Visti la proposta di piano quadriennale di sviluppo dell'Università 1986-1990 e la relazione del Ministro della pubblica istruzione con i relativi allegati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1989, con la quale è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il piano quadriennale di sviluppo dell'Università 1986-1990 è approvato.

Le istituzioni universitarie programmate nel predetto quadriennio sono le seguenti:

PIEMONTE

DALL'UNIVERSITÀ DI TORINO:

1) *Novara:*

facoltà di medicina e chirurgia con contestuale soppressione dell'omologo corso a Vercelli;
facoltà di economia e commercio;
corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche presso la facoltà di farmacia.

2) *Alessandria:*

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
facoltà di giurisprudenza;
facoltà di scienze politiche.

3) *Vercelli:*

facoltà di lettere e filosofia.

DAL POLITECNICO DI TORINO:

1) *Vercelli:*

facoltà di ingegneria.

Università di Torino:

corso di laurea in psicologia presso la facoltà di magistero;
corso di laurea in scienza delle comunicazioni presso la facoltà di lettere e filosofia.

POLITECNICO DI TORINO:

corso di laurea in ingegneria informatica;
corso di laurea in ingegneria gestionale.

EMILIA-ROMAGNA

DALL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA:

1) *Cesena:*

corso di laurea in scienze delle informazioni presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

2) *Forlì:*

corso di laurea in scienze politiche ad indirizzo politico ed internazionale;

scuola superiore di interpreti e traduttori.

3) *Ravenna:*

corso di laurea in scienze ambientali con indirizzo marino presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

scuola diretta a fini speciali per archivisti.

4) *Rimini:*

scuola di relazioni sociali e del lavoro ad indirizzo turistico.

Università di Bologna:

corso di laurea in psicologia presso la facoltà di lettere e filosofia.

Università di Ferrara:

facoltà di architettura;

completamento facoltà di ingegneria e scorporo del biennio presso la facoltà di scienze matematiche.

Università di Modena:

completamento facoltà di ingegneria con l'attivazione dei corsi di laurea in ingegneria dei materiali ed ingegneria informatica.

Università di Parma:

corso di laurea in scienze ambientali con indirizzo terrestre presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di lettere e filosofia.

LOMBARDIA

DALL'UNIVERSITÀ DI MILANO:

1) *Como:*

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con i corsi di laurea in fisica e chimica.

2) *Varese:*

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con corso di laurea in scienze biologiche.

DAL POLITECNICO DI MILANO:

1) *Como:*

corso di laurea in ingegneria informatica della facoltà di ingegneria.

DALL'UNIVERSITÀ DI PAVIA:

1) *Varese:*

facoltà di medicina e chirurgia.

Università di Milano:

corso di laurea in economia e commercio presso la facoltà di scienze politiche;

corso di laurea in scienze dell'ambiente e del territorio presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Università di Pavia:

corso di laurea in ingegneria informatica presso la facoltà di ingegneria.

Università di Brescia:

corsi di laurea in ingegneria elettronica ed ingegneria gestionale presso la facoltà di ingegneria;

corso di laurea in giurisprudenza presso la facoltà di economia e commercio.

Politecnico di Milano:

corso di laurea in ingegneria informatica;

corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni;

decentramento delle strutture didattiche e scientifiche nell'area della «Bovisa» in Milano.

Istituto universitario di Bergamo:

trasformazione in Università non statale.

Università cattolica Sacro Cuore:

trasformazione del corso di laurea in scienze bancarie in facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative;

corso di laurea in fisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

corso di laurea in storia presso la facoltà di lettere.

VENETO

Università di Venezia:

trasformazione dell'attuale facoltà di chimica industriale nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con tre corsi di laurea in: chimica industriale (già attuato); scienze ambientali (già istituito); scienze della informazione (da istituire).

Università di Padova:

facoltà di medicina veterinaria;

corso di laurea in ingegneria informatica presso la facoltà di ingegneria.

DALL'UNIVERSITÀ DI PADOVA:

Vicenza:

corso di laurea in ingegneria gestionale presso la facoltà di ingegneria.

Università di Verona:

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con corsi di laurea in: biotecnologie agroindustriali; scienze dell'informazione;

trasformazione del corso di laurea in lingue e letterature straniere in facoltà autonoma.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Università di Trieste:

corso di laurea in psicologia presso la facoltà di lettere e filosofia.

Università di Udine:

corso di laurea in lingue e letterature dell'Europa orientale presso la facoltà di lettere e filosofia.

TOSCANA

Università di Firenze:

corso di laurea in scienze statistiche, demografiche ed attuariali presso la facoltà di economia e commercio;

corso di laurea in scienze dell'informazione presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Università di Pisa:

corsi di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni e ingegneria informatica presso la facoltà di ingegneria.

Università di Siena:

corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
corso di laurea in lingue e letterature straniere presso la facoltà di lettere e filosofia;
corso di laurea in scienza delle comunicazioni presso la facoltà di lettere e filosofia.

MARCHE

Università di Ancona:

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con corso di laurea in scienze biologiche con indirizzo in biologia marina ed oceanografica.

Università di Camerino:

facoltà di medicina veterinaria.

Università di Macerata:

corso di laurea in scienze economiche e bancarie presso la facoltà di scienze politiche;
trasformazione in facoltà del corso di laurea in scienze politiche.

UMBRIA

Università di Perugia:

corso di laurea in ingegneria dei materiali *decentrato* a Terni;
scuola diretta a fini speciali in scienze turistiche *decentrata* ad Assisi.

LAZIO

Università «La Sapienza»:

corso di laurea in scienze dell'informazione presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
corso di laurea in ingegneria informatica presso la facoltà di ingegneria;
sdoppiamento del corso di laurea in economia e commercio in Latina.

Università della Tuscia (Viterbo):

facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia aziendale.

Università di Cassino:

corso di laurea in lingue presso la facoltà di magistero.

Istituto universitario magistero «Maria SS. Assunta» Roma:

trasformazione in Università non statale;
facoltà di lettere e filosofia.

CAMPANIA

DALL'UNIVERSITÀ DI SALERNO:

1) *Benevento:*

facoltà di scienze economiche e sociali con i corsi di laurea in scienze bancarie e assicurative e in scienze statistiche ed attuariali;
facoltà di ingegneria con il corso di laurea in ingegneria informatica.

Università di Salerno:

facoltà di farmacia;
corso di laurea in scienze delle comunicazioni presso la facoltà di lettere e filosofia;
corso di laurea in economia aziendale presso la facoltà di economia e commercio.

Secondo polo universitario metropolitano a Napoli:

facoltà di medicina e chirurgia (scorporo di una delle due esistenti);
facoltà di scienze nautiche (scorporo dall'Istituto universitario navale);
facoltà di economia e commercio con i corsi di laurea: economia marittima (scorporo dall'Istituto universitario navale);
commercio internazionale (scorporo dall'Istituto universitario navale) e in economia aziendale (da istituire);
facoltà di giurisprudenza (previo sdoppiamento dell'omologa facoltà dell'Ateneo Federiciano);
facoltà di scienze ambientali.

Istituto di magistero pareggiato Suor Orsola Benincasa:

corso di laurea in conservazione dei beni culturali.

ABRUZZO

Università de L'Aquila:

facoltà di economia e commercio;
corso di laurea in difesa del suolo e programmazione del territorio presso la facoltà di ingegneria.

Università di Chieti:

facoltà di farmacia;
facoltà di medicina veterinaria nella sede decentrata di Teramo.

MOLISE

Università di Campobasso:

corso di laurea in economia aziendale presso la facoltà di scienze economiche e sociali;
corso di laurea in scienze e produzione animale presso la facoltà di agraria.

BASILICATA (Potenza)

corso di laurea in lettere classiche presso la facoltà di lettere;
corso di laurea in scienze della produzione animale presso la facoltà di agraria;
corso di laurea in scienze geologiche e geofisiche presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
scuola diretta a fini speciali in geologia e sismologia (facoltà di scienze), con sede a Matera;
scuola di specializzazione in archeologia (dipendente dal corso di laurea in lettere classiche), in Matera.

PUGLIA

DALL'UNIVERSITÀ DI BARI:

1) *Foggia:*

facoltà di agraria con il corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari;
facoltà di economia e commercio;
facoltà di giurisprudenza.

2) *Taranto:*
corso di laurea in scienze dell'ambiente e del territorio ad indirizzo marino ed oceanografico presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Università di Bari:
facoltà di architettura che confluisce nell'istituendo Politecnico con la facoltà di ingegneria.

Università di Lecce:
corso di laurea in storia e tutela dei beni culturali con indirizzo storico, artistico e musicale;
corso di laurea in ingegneria con i corsi di laurea in ingegneria dei materiali ed ingegneria informatica;
scuola diretta a fini speciali in economia del turismo.

Politecnico di Bari:
facoltà di architettura (scorporo dall'Università di Bari);
facoltà di ingegneria (scorporo dall'Università di Bari).

DALL'ISTITUENDO POLITECNICO DI BARI:

1) *Taranto:*

facoltà di ingegneria con il corso di laurea in difesa del suolo e programmazione del territorio.

CALABRIA

Università della Calabria (Arcavacata):

facoltà di farmacia;
corso di laurea in scienze statistiche, demografiche ed attuariali presso la facoltà di scienze economiche e sociali;
corso di laurea in economia aziendale, presso la facoltà di scienze economiche e sociali.

Università di Reggio Calabria (Catanzaro):
facoltà di farmacia con corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche.

SICILIA

Università di Messina:
completamento corso di laurea in ingegneria.

Università di Catania:
facoltà di magistero mediante statizzazione dell'Istituto universitario di magistero;
corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari presso la facoltà di agraria;
corso di laurea in scienze delle informazioni presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Università di Palermo:
trasformazione del corso di laurea in scienze politiche in facoltà di scienze politiche;
corso di laurea in scienze forestali presso la facoltà di agraria;
corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche presso la facoltà di farmacia.

SARDEGNA

Università di Cagliari:
corso di laurea in psicologia presso la facoltà di magistero;
corso di laurea in ingegneria elettronica presso la facoltà di ingegneria.

Università di Sassari:
facoltà di economia e commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1989

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

89A2103

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 13 maggio 1989.

Divieto di afflusso degli autoveicoli sull'isola di Procida per l'anno 1989.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI INTESA CON

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole;

Vista la delibera della giunta comunale di Procida (Napoli), in data 15 febbraio 1989, n. 100;

Vista la nota dell'azienda di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Procida (Napoli), n. 0420 del 20 febbraio 1989;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 7 marzo 1989, n. 013292;

Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 15 maggio 1989 al 30 agosto 1989 è vietato l'afflusso sull'isola di Procida (Napoli) degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire sull'isola di Procida (Napoli):

a) le ambulanze, i veicoli dei servizi di polizia e di giustizia, i veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, ed i carri funebri;

b) gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultano iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana. Tale deroga è limitata ad una sola autovettura per nucleo familiare. Il comune dovrà rilasciare un contrassegno speciale per l'afflusso di tali veicoli;

c) gli autoveicoli recanti targa estera o con targa di provincia italiana non appartenente alla regione Campania sempre che siano condotti dai proprietari oppure da altre persone comunque non residenti in alcuni comuni della Campania;

d) autoveicoli che trasportano invalidi portatori di handicap, purché muniti dello speciale contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità italiana o estera integrata dall'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli purché guidati dallo stesso invalido o da un accompagnatore;

e) gli automezzi per il trasporto di artisti e relative attrezzature che svolgono occasionali prestazioni di spettacolo per la stagione turistica. Il permesso verrà concesso dall'amministrazione comunale di volta in volta, secondo le strette necessità;

f) le autovetture trainanti roulotte, carrelli tenda nonché campers che in ogni caso, dovranno rimanere ferme per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1 nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

g) gli autoveicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari;

h) gli autoveicoli adibiti esclusivamente al trasporto di merci, diverse da quelle del precedente punto *g)*, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori di divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da lire centocinquantamila a lire unmilionecinquecentomila prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, e modificato dal terzo comma dell'art. 113 e dell'art. 114, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 13 maggio 1989

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
CARRARO

89A2144

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 14 aprile 1989.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del centro storico di Pordenone.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, lettera *a)*;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pordenone, nell'adunanza del 6 febbraio 1987, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro storico di Pordenone;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pordenone;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Vista la documentazione inviata dalla soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia in data 6 novembre 1987, prot. n. 5814;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali - Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici - nella seduta del 29-30 novembre 1988;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto estetico della località stessa;

Considerato che la zona del centro storico di Pordenone, caratterizzata da un grado di trasformazione edilizia ancora contenuto, corrisponde all'estensione dell'antico porto fluviale sito sul Noncello (Portus Naonis) in un sito di interesse nevralgico della direttrice longitudinale delle comunicazioni tra Veneto e Friuli (al centro della pianura compresa tra Livenza e Tagliamento, Prealpi Carniche e mare) ed all'estensione della città fortificata (Borgo Grande) sorta dopo il rovinoso incendio del 1318 a ridosso del porto fluviale (vero e proprio motore dello sviluppo e della ricchezza della città) ad ampliamento del primitivo nucleo urbano riconoscibile nella parte più bassa della città in prossimità del fiume (Piazzetta S. Marco) ed imperniata sull'asse principale (Contrada Maggiore) costituito dall'attuale Corso Vittorio Emanuele il cui fastoso aspetto è frutto di interventi succedutisi tra il XIV e XVIII secolo, che oltre a qualificarlo architettonicamente ne hanno abbellito l'immagine con estese decorazioni a fresco ancora in buona parte esistenti;

Considerato che il complesso cittadino, nel suo rapporto storico vitale con il corso d'acqua e l'ambiente naturale circostante può essere considerato bellezza panoramica visibile dai naturali accessi alla città ed in particolare dalla direttrice che collega Pordenone ad Udine;

Decreta:

Il centro storico di Pordenone ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma 3 e 4, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata: da est in senso orario: fg. 20 all. D - piazza Cavour, viale Martelli, mapp. 690, vicolo delle Acque, mapp. 222, 685, 687 parte, 2157 parte, via C. Battisti, mapp. 1028, 698, 700, 701, vicolo Forni Vecchi, mapp. 1654, via Roma, mapp. 743, piazza Ospedale Vecchio, piazza Giustiniano, via Roma, via del Molino, mapp. 849 parte, 851, 1000, 1002, 1782, 2108, 2012 parte, via Rivierasca, viale Martelli; fg. 28 - mapp. 1076, 395, 397, 76, 75, 74, 531, 72, 71, 70, 57, 51, 50, 530, 801, 43, 42, 691, 382 parte, 598 parte, 381 parte, 380 parte, 379 parte, 28 parte, via S. Giuliano, via delle Grazie, mapp. 24 parte; fg. 27 - mapp. 65, fiume Noncello; fg. 20 all. C - mapp. 510; fg. 28 - mapp. 2255 parte, 541, 2257 parte, 543, scolo, pubblico; fg. 20 all. C - mapp. 545, 550, 548, 554, 557, 556, 548, 549, 547, 546, 544, scolo pubblico, mapp. 542, via Codafora, mapp. 1825, 1904, 1903, 1826, 1828, viale Gorizia, mapp. 2323, 2318, 2317, 2316, 2216, piazza Cavour.

La soprintendenza archeologica e per i beni ambientali architettonici artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla soprascritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 14 aprile 1989

Il Ministro: BONO PARRINO

89A2047

DECRETO 14 aprile 1989.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del sistema montuoso al limite della laguna di Orbetello da località Sette Finestre a località Parrina.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, lettera *a)*;

Considerato che la commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 15 aprile 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il sistema montuoso al limite est della laguna di Orbetello da località Sette Finestre a località Parrina ed ha deliberato l'ampliamento del precedente vincolo in corrispondenza del Voltoncino sino alla sede ferroviaria, nel comune di Orbetello;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Orbetello;

Viste le operazioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei fratelli Cantore Franco, Giampaolo e Maria Grazia sposata Dason, dall'ing. Corrado Lignana e Fatima Poli e dei fratelli Giuntini Francesco e Maria Concetta vedova Spinola; opposizioni che si dichiarano respinte;

Vista la documentazione inviata dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena in data 22 agosto 1986, prot. A-44/2415;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali - Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici nella seduta del 27 gennaio 1988;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la seconda delle due zone predette ha notevole interesse pubblico perché costituisce, nella parte nord, il naturale completamento dei precedenti vincoli costieri che vengono così ampliati fino alla ferrovia per la salvaguardia degli innumerevoli quadri panoramici godibili dalla stessa, mentre la zona montuosa al limite est della laguna di Orbetello — da località Sette Finestre a località Parrina — si allarga fino ad includere lo sfondo collinare che forma una quinta naturale e significativa di tutto l'ambiente lagunare incluso tra gli stupendi tomboli e il Monte Argentario, quinta che continua fino a ricongiungersi con i vincoli già esistenti di Capalbiaccio e Capalbio;

Decreta

di sottoporre al vincolo panoramico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, e quindi a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, il sistema montuoso al limite est della laguna di Orbetello tra le località Sette Finestre e la località Parrina, nonché di ampliare il precedente vincolo in corrispondenza del Voltoncino sino alla sede ferroviaria nel comune di Orbetello.

Le predette zone sono così delimitate:

La prima: a partire dal confine comunale di Orbetello Capalbio sul litorale, si risale detto confine fino ad incontrare la retta passante per il bivio a quota 19 sulla strada proveniente da C. dei Marchi per il Giardino e la vetta del Poggio Aiale a quota 194. Si prosegue tale retta sino alla vetta suddetta. Da tale vetta si segue la congiungente con la vetta del Poggio dei Venti a quota 340, fino ad intersecare la curva di livello 300 del Poggio stesso. Si segue successivamente tale curva di livello verso nord-ovest fino ad intersecare la congiungente vetta del Poggio dei Venti a quota 340, vetta del Poggio del Leccio a quota 354. Si segue detta congiungente fino ad incontrare la curva di livello 300 del Poggio del Leccio a quota 354 e la vetta del Poggio dello Spocciatio a quota 166. Si segue detta congiungente fino all'ultima vetta. Di qui si prosegue con una retta est-ovest verso ovest fino ad incontrare la strada statale Aurelia n. 1. Si segue successivamente verso sud tale strada fino ad incontrare la strada per Casa della Tagliata. Si segue detta strada fino all'incrocio dell'ultima curva in prossimità di Casa della Tagliata proseguendo successivamente sulla stessa direzione fino ad incontrare il litorale che si segue verso est fino al ricongiungimento con il primo caposaldo in riferimento.

La seconda: a partire dalla ferrovia alla distanza di m 400 a sud della sponda del fiume Albegna, in località Torre Saline, si segue quest'ultima verso nord fino ad incontrare la strada statale Aurelia n. 1, in prossimità di Talamonaccio, si segue verso sud detta strada che costituisce il limite dei precedenti vincoli, fino ad intersecare una linea curva sinuosa equidistante m 400 dal fiume Albegna che segue verso est fino al ricongiungimento con il primo caposaldo in riferimento.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alle sopprascritte zone hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 14 aprile 1989

Il Ministro: BONO PARRINO

89A2048

DECRETO 14 aprile 1989.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per le rogge di Udine e Palma nei comuni di Udine, Campoformido, Palmanova, Pradamano, Reana del Roiale, Tavagnacco, S. Maria La Longa, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Pavia di Udine, Bicinicco.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, lettera *a);*

Considerato che la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Udine, nell'adunanza del 22 maggio 1987, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le rogge di Udine e Palma;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Udine, Campoformido, Palmanova, Pradamano, Reana del Roiale, Tavagnacco, S. Maria La Longa, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Pavia di Udine, Bicinicco;

Vista l'opposizione presentata dal sindaco di Udine a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, limitatamente al roiello di Pradamano; opposizione che si dichiara respinta;

Vista la documentazione inviata dalla soprintendenza archeologica e per i beni ambientali architettonici artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia in data 3 dicembre 1987, prot. n. 6370;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali - Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, nella seduta del 29-30 novembre 1988;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Considerato che le rogge, costituite da due rami principali che traggono entrambi alimento dall'acqua del Torre prelevata a nord di Zompitta e che scorrono quasi paralleli con il nome di roggia di Udine e di roggia di Palma, alle quali va aggiunto il roiello (ossia ramo minore) di Pradamano, hanno rappresentato un elemento di vitale importanza per lo sviluppo socio-economico delle zone da esse interessate sin dal periodo della colonizzazione romana, potenziate poi nei secoli del medioevo e dell'età moderna, qualificandosi quindi nella loro più che millenaria vita quale elemento modellatore del paesaggio nel suo storico stratificarsi;

Considerato che l'articolata rete delle rogge, estesa per varie decine di chilometri sul territorio circostante Udine, fondendosi armoniosamente con la fertile campagna, ha determinato una situazione favorevole alla crescita di specie faunistiche e di specie floreali di particolare pregio tanto da creare una serie pressoché ininterrotta di attraenti scorci panoramici che caratterizzano il territorio intorno al capoluogo friulano;

Considerato che nel loro insieme le rogge costituiscono un complesso con notevoli e pregevoli caratteristiche estetico-ambientali;

Decreta:

Le rogge di Udine e Palma e il roiello di Pradamano hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi 3 e 4, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa nella seguente delimitazione: il Canale Principale, dalla presa di Zompitta alla divisione in due bracci in località «Casali Cecutt»; la roggia di Udine dall'origine in località «Casali Cecutt» per tutto il suo corso fino allo sbocco nel Cormor, all'altezza di Mortegliano; la roggia di Palma, dall'origine in località «Casali Cecutt» per tutto il suo corso fino all'ingresso nella fortezza di Palmanova; il roiello di Pradamano, dalla derivazione in località «Mulino del Vicario» per tutto il suo corso fino allo sbocco nel canale di Trivignano, dopo Lovaria.

La soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopracitata zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 14 aprile 1989

Il Ministro: BONO PARRINO

89A2104

DECRETO 14 aprile 1989.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per la zona comprendente le colline Monteleoni, Convento della Nave, Convento di Batignano nel comune di Roccastrada.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, lettera *a)*;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 15 aprile 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona comprendente le colline Monteleoni ed il Convento della Nave, il Convento di Batignano ed i centri abitati di Montorsaio e Sticciano, per la parte ricadente entro il territorio comunale di Roccastrada;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Roccastrada;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco del comune di Roccastrada che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Vista la documentazione presentata dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena in data 9 agosto 1988, prot. n. 6181;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, nella seduta del 29-30 novembre 1988;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché si tratta di un'ampia area avente caratteristiche di omogeneità ed integrità con insediamenti di varie epoche ben conservati, e che la stessa trova il suo momento di unità nelle omogeneità delle colture, nel mondo arboreo (specialmente boschi di sugheri misti di essenze tipiche della macchia mediterranea) e nella inclusione di antichi centri storici con caratteristiche stilistiche comuni, che ben si inseriscono nell'ambiente circostante;

Riconosciuto che la zona è godibile da molti punti di vista (rete viaria) e costituisce un paesaggio tipico dell'interno della Maremma e lo sfondo naturale della pianura grossetana;

Decreta:

La zona comprendente le colline Monteleoni ed il Convento della Nave, il Convento di Batignano ed i centri abitati di Montorsàio e Sticciano, per la parte ricadente entro il territorio comunale di Roccastrada (Grosseto) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente: a partire tra l'intersezione tra il confine comunale di Civitella Paganico e Roccastrada con la ferrovia Paganico - Sticciano Scalo, in località Pianelli a quota 88, si segue la ferrovia stessa verso ovest fino ad incontrare e seguire la strada Paganico-Sticciano Scalo, fino all'incrocio con la strada carreggiabile per il podere Falsacqua, in prossimità della stazione di Roccastrada. Segue tale carreggiabile verso sud ovest fino ad intersecare la ferrovia sopraindicata che si segue verso ovest fino all'incrocio con il Fosso della Falsacqua a quota 83, di cui si discende in corso fino all'incrocio con la strada statale Senese Aretina (n. 73) che segue verso sud fino alla prima intersezione con la ferrovia predetta, che segue verso sud fino alla strada carreggiabile per casa Porcareccia; da tale punto segue una spezzata che tocca nell'ordine i seguenti capisaldi: Vetta del Poggio Val di Serra a quota 151, Vetta del Poggio Valdiloria a quota 303, punto intersezione tra il confine comunale di Roccastrada-Grosseto-Campagnatico a quota 294; da tale ultimo punto segue verso nord est il confine tra i comuni di Roccastrada e Campagnatico e successivamente verso nord est il confine comunale di Roccastrada - Civitella Paganico, fino al ricongiungimento con il primo caposaldo in riferimento.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 14 aprile 1989

Il Ministro: BONO PARRINO

89A2105

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 11 maggio 1989.

Modificazioni all'ordinanza ministeriale 25 marzo 1967 recante norme di polizia veterinaria per la prevenzione della peste suina africana.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 25 marzo 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 30 marzo 1967, modificata dall'ordinanza ministeriale 26 novembre 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 30 novembre 1973) recante norme di polizia veterinaria per la prevenzione della peste suina africana;

Visto l'art. 14 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, concernente le norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Visti gli articoli 11 e 17 della legge 30 aprile 1976, n. 397, concernente le norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985 concernente le norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione dagli Stati membri della Comunità economica europea e dai Paesi Terzi (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 20 marzo 1985);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, recante le norme per l'attuazione delle direttive CEE numeri 77/99, 80/214, 80/215, 80/1100, 83/201, 85/321, 85/327 e 85/328, relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 23, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, sopracitato;

Vista la direttiva del Consiglio n. 80/215/CEE del 22 gennaio 1980, e successive modifiche, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

Vista la decisione del Consiglio della Comunità economica europea n. 89/1/CEE del 14 dicembre 1988 recante deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana;

Ritenuto opportuno prendere atto, con apposito provvedimento, delle mutate condizioni zoosanitarie della Spagna che hanno determinato l'adozione della decisione n. 89/21/CEE sopracitata, nonché delle disposizioni di cui alla direttiva n. 80/215 e successive modifiche e conseguentemente modificare la citata ordinanza ministeriale 25 marzo 1967;

Ordina:

Art. 1.

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

a) suini vivi:

- i suini nati dopo il 14 dicembre 1988, allevati e mantenuti per tutta la vita nelle parti del territorio spagnolo indicate nell'allegato 1;

- i suini che arrivano da altri Stati membri dopo il 14 dicembre 1988 nelle parti del territorio spagnolo indicate nell'allegato 1, conformemente alle condizioni stabilite dalla direttiva n. 64/432/CEE;

- i suini importati da Paesi terzi dopo il 14 dicembre 1988 nelle parti del territorio spagnolo indicate nell'allegato 1, conformemente alle condizioni stabilite dalla direttiva n. 72/462/CEE;

b) carni suine fresche:

- le carni suine fresche ottenute da suini di cui al punto *a)*, abbattuti in macelli, tagliati in impianti di sezionamento ed immagazzinati in depositi situati nelle parti del territorio spagnolo indicato nell'allegato 1;

- le carni suine fresche che arrivano da altri Stati membri dopo il 14 dicembre 1988 nelle parti del territorio spagnolo indicate nell'allegato 1, conformemente alle condizioni stabilite dalla direttiva n. 72/461/CEE;

- le carni suine fresche importate da Paesi terzi dopo il 14 dicembre 1988 nelle parti del territorio spagnolo indicate nell'allegato 1, conformemente alle condizioni stabilite dalla direttiva n. 72/462/CEE;

c) prodotti a base di carne contenenti carni suine:

- i prodotti a base di carne preparati dopo il 14 dicembre 1988 a partire da carni fresche di cui alla lettera *b)* in stabilimenti situati nelle parti del territorio spagnolo indicate nell'allegato;

- i prodotti a base di carne che arrivano da altri Stati membri dopo il 14 dicembre 1988 nelle parti del territorio spagnolo indicate nell'allegato 1, conformemente alle condizioni stabilite dalla direttiva n. 80/215/CEE;

- i prodotti a base di carne importati da Paesi terzi dopo il 14 dicembre 1988 nelle parti del territorio spagnolo indicate nell'allegato, conformemente alle condizioni stabilite nell'art. 12 della direttiva n. 80/215/CEE;

- i prodotti a base di carne preparati dopo il 14 dicembre 1988 a partire da prodotti a base di carne di cui al primo, secondo e terzo trattino della presente lettera *c)*.

Art. 2.

Sono autorizzati l'importazione ed il transito di suini vivi provenienti dalla Spagna limitatamente alle parti del territorio spagnolo indicato all'allegato 1 alla presente ordinanza.

Il certificato sanitario di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 397, che accompagna i suini vivi provenienti dalla Spagna, dovrà recare la dicitura seguente: «Suini conformi alla decisione n. 89/21/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1988, recante deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana».

Art. 3.

Sono autorizzati l'importazione e transito di carni suine fresche provenienti dalla Spagna limitatamente alle parti del territorio spagnolo indicate all'allegato 1.

Il certificato sanitario di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 15 marzo 1985 che accompagna le carni fresche provenienti dalla Spagna dovrà recare la dicitura seguente: «Carni conformi alla decisione n. 89/21/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1988, recante deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana».

Art. 4.

Sono autorizzate l'importazione e il transito di prodotti a base di carne provenienti dalla Spagna limitatamente alle parti del territorio spagnolo indicate all'allegato 1.

Il certificato sanitario di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, che accompagna i prodotti a base di carne provenienti dalla Spagna dovrà recare la dicitura seguente: «Prodotti conformi alla decisione n. 89/21/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1988, recante deroga, per talune parti del territorio spagnolo ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana».

Art. 5.

Sono autorizzati l'importazione ed il transito di prodotti a base di carne provenienti dall'intero territorio della Spagna e del Portogallo a condizione che gli stessi provengano da stabilimenti che saranno comunicati agli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna e che abbiano subito uno dei seguenti trattamenti:

a) un trattamento termico in un recipiente ermetico il cui valore Fc sia pari o superiore a 3.00;

b) il trattamento termico di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza.

Art. 6.

I prodotti a base di carne di cui al presente art. 4 dovranno essere bollati conformemente a quanto previsto dall'allegato *A*, cap. VII, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194.

Art. 7.

I prodotti a base di carne sottoposti ai trattamenti di cui al precedente art. 5, provenienti dalla Spagna e dal Portogallo e sottoposti ai trattamenti di cui al precedente art. 5, dovranno essere bollati conformemente a quanto previsto dall'allegato *A*, cap. VII, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194.

Inoltre i prodotti a base di carne di cui al precedente comma, devono essere scortati da un certificato sanitario di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, integrato dalla seguente dichiarazione: «trattato conformememte all'art. 4, par. 1, lettera *a)*, della direttiva n. 80/215/CEE» se sottoposti a trattamento termico il cui valore Fc sia pari o superiore a 3,00 oppure: «conformi all'art. 4 par 1, lettera *b)* della direttiva n. 80/215/CEE» se sottoposti al trattamento di cui all'art. 5, lettera *b)*, della presente ordinanza.

Art. 8.

Sono revocate nei confronti della Spagna le disposizioni di cui all'art. 1, lettera *a)*, ed all'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 25 marzo 1967.

Sono revocate nei confronti del Portogallo le disposizioni di cui all'art. 1, punto *a)*, limitatamente ai prodotti utilizzati in scatola, della citata ordinanza ministeriale 25 marzo 1967.

Art. 9.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 11 maggio 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

ALLEGATO 1

Tutte le parti del territorio spagnolo situate a nord ed a est della linea formata da:

il punto di confluenza del fiume Tormes con il fiume Douro al confine con il Portogallo, in direzione del lago Embalse de Almendra attraverso le città di Ledesma e Salamanca verso la città di Alba de Tormes;

la strada C 510 da Alba de Tormes verso le località di Anaya de Alba e Horcajo-Medianero e il confine fra le provincie di Salamanca e Avila;

il confine fra le province di Salamanca e Avila in direzione sud e sud-est fino al punto di congiunzione con il confine della provincia di Caceres;

il confine fra le province di Avila e Caceres in direzione sud-est fino al punto di congiunzione con la strada C 110 a Puerto de Tornavacas;

la strada C 110 di Puerto di Tornavacas in direzione sud-ovest fino a Tornavacas, Jerte e Plasencia;

la strada C 524 di Plasencia in direzione sud fino a Trujillo;

la strada di Trujillo in direzione sud attraverso le città di La Cumbre e Montanchez fino a Merida;

la strada 342 in direzione est attraverso le località di Arcos de la Frontera, Bornos, Villamartin, Algodonales fino a Olvera;

la strada che parte da Olvera in direzione sud-est attraverso Estacion de Setenil fino a Cuevas del Becerro;

la strada che parte da Cuevas del Becerro in direzione nord-est fino a Huertas Y Montes e quindi in direzione sud-est fino a Ardales e poi in direzione sud fino a El Burgo;

la strada 344 da El Burgo attraverso Alozaina fino a Coin;

la strada 337 da Coin attraverso Monda, Ojen e Marbella fino al Mediterraneo.

ALLEGATO 2

1) Le carni devono essere completamente disossate e le principali ghiandole linfatiche devono essere asportate.

2) Prima del trattamento termico ogni pezzo della carne sopra menzionata deve essere immesso in un contenitore ermeticamente chiuso per essere in tale modo commercializzato.

3) Durante il trattamento termico il prodotto deve mantenere una temperatura di almeno 60 °C per quattro ore durante le quali la temperatura interna deve salire a 70 °C per almeno 30 minuti.

4) Il mantenimento di tali parametri deve essere controllato costantemente su un numero rappresentativo per ogni partita di prodotti. Tale controllo deve essere eseguito mediante dispositivi automatici che consentano la registrazione della temperatura sia a cuore del prodotto sia all'interno degli apparecchi utilizzati per la cottura.

5) Detti prodotti devono essere sottoposti a bollatura come previsto dall'allegato *A*, cap. VII, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194.

89A2143

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 4 aprile 1989, n. 29/89.

Disposizioni per l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, concernente la «Disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione».

Agli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Ai commissari di Governo

Al presidente della giunta regionale della regione siciliana

Al presidente della provincia autonoma di Trento

Al presidente della provincia autonoma di Bolzano

Al servizio centrale U.L.M.O.

Al servizio centrale ispettorati del lavoro

All'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo

Agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro

PREMESSA

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988 concernente la «Disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione». Il citato decreto, di modifica e di integrazione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 392 del 18 settembre 1987, è stato emanato ai sensi del comma 4-*quater* dell'art. 4 della legge 20 maggio 1988, n. 160, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1988, n. 86.

La complessità delle innovazioni introdotte dal predetto articolo di legge e dal decreto attuativo nelle procedure di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, comporta la emanazione delle presenti direttive che, per la natura di peculiare autonomia del sistema di avviamento a selezione nel pubblico impiego, non appaiono suscettibili di interventi modificativi o integrativi da parte degli organi collegiali periferici.

1) *Campo di applicazione.*

La individuazione dei destinatari attivi operata dall'art. 4, comma 4-*bis*, della legge n. 160/1988 risulta meglio precisata dalla sopravvenuta legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante «Disposizioni in materia di pubblico impiego».

L'espressione «le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni, le USL» usata dal predetto art. 4, comma 4-*bis*, deve essere intesa, infatti, come comprensiva di «le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali», così come più chiaramente si esprime il comma primo dell'art. 7 della legge n. 554/1988.

Quest'ultima disposizione, pertanto, è da ritenersi confermativa, in maniera più puntuale, di quella dell'art. 4 succitato, atteso che essa ribadisce che per la costituzione di rapporti di pubblico impiego a tempo determinato «limitatamente al personale dei profili professionali che richiedano il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni».

Un ampliamento, inoltre, risulta effettuato dall'art. 4 della citata legge n. 554/1988. Il comma 3 di tale articolo, infatti, modifica il disposto del comma 4-*bis* dell'art. 4 della legge n. 160, dal momento che dispone l'applicabilità all'Ente ferrovie dello Stato, alle gestioni commissariali governative ed alle aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali della nuova procedura di assunzione, non ricomprendendo così questi ultimi negli enti pubblici economici, che sono espressamente sottratti agli obblighi della normativa di cui trattasi.

Restano esclusi dalla sfera di applicazione della normativa di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987, e successive modifiche ed integrazioni, i restanti enti pubblici economici, il Ministero dell'interno, ai sensi del decreto-legge n. 397 del 21 settembre 1987 convertito in legge n. 472 del 20 novembre 1987, il Ministero di grazia e giustizia ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 35, per quanto riguarda l'assunzione del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio automezzi, le Forze armate ed i corpi militarmente ordinati, ai sensi del comma ottavo, art. 16, legge n. 56/1987.

Le regioni a statuto ordinario, nella loro organizzazione interna ed in quella degli enti di loro emanazione, sono tenute all'applicazione, relativamente alle sole assunzioni a tempo indeterminato, della normativa di cui trattasi, in quanto recepita nei rispettivi ordinamenti, con normazione concorrente, atteso che in materia l'art. 16 della legge n. 56/1987, e successive modificazioni ed integrazioni, assume nei loro confronti «valore di principio e di indirizzo».

I destinatari passivi delle disposizioni di cui trattasi sono i lavoratori, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai pubblici impieghi, iscritti nelle liste ordinarie di collocamento o in quelle di mobilità e i lavoratori iscritti nelle liste circoscrizionali per il collocamento in agricoltura che ne facciano espressa richiesta alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio in relazione alla residenza dell'interessato.

Si richiama, inoltre, il contenuto dell'art. 4, comma 5, della legge 20 maggio 1988, n. 160, per quanto riguarda i soggetti sospesi dal lavoro fruenti del trattamento straordinario di integrazione salariale senza rotazione.

Ciò premesso in generale, l'assoggettabilità o meno alla normativa in argomento rientra nella autonoma ed esclusiva responsabilità dell'amministrazione o dell'ente che formula la richiesta e, qualora si presentino casi di dubbia interpretazione, dovrà essere tempestivamente interessato il Dipartimento della funzione pubblica, tramite questo Ministero.

Pertanto, le sezioni circoscrizionali per l'impiego evaderanno in ogni caso le richieste di avviamento a selezione, prescindendo da ogni valutazione circa la legittimità ed il merito delle richieste medesime.

2) *Requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi.*

Restano fissati i requisiti illustrati al punto 3 della circolare n. 9895 in data 11 dicembre 1987 della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1987, che, per completezza della trattazione, si riportano di seguito:

a) cittadinanza italiana;
b) idoneità fisica all'impiego;
c) godimento dei diritti politici;
d) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari;
e) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il quarantesimo anno di età, salvo i casi di elevazione e di non applicazione del limite massimo di età previsti dalle norme e dagli ordinamenti vigenti.

Relativamente al requisito dell'età, le istruzioni ora richiamate devono essere aggiornate alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25.

Va peraltro sottolineato che l'art. 1 della citata legge n. 25/1989, con riferimento alle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, testualmente stabilisce che «...il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età». L'art. 3, invece, facendo riferimento ai concorsi ed alle selezioni degli enti di diritto pubblico non economici, delle regioni, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico, ha stabilito che il limite massimo non può essere inferiore a 40 anni. Ne consegue che le sezioni circoscrizionali dovranno procedere alla iscrizione dei lavoratori che chiedono l'inserimento nella

graduatoria di cui all'art. 16, prescindendo dall'età. Sarà poi l'amministrazione competente che, presentando la richiesta di avviamento a selezione, dovrà specificare, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, il limite massimo previsto dal proprio ordinamento, ritenendosi precluso da parte della sezione ogni sindacato relativo ai limiti di età indicati dall'ente assumente.

Sono fatti salvi i diversi limiti di età previsti dalla precedente normativa in favore «dei lavoratori che sono sospesi dal lavoro e godono del trattamento straordinario di integrazione salariale senza rotazione» (art. 4, comma 5, della legge 20 maggio 1988, n. 160).

Si precisa, infine, che il beneficio del più elevato limite di età (45 anni) di cui all'art. 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288, previsto in favore dei mutilati ed invalidi di guerra e dei soggetti equiparati, deve ritenersi applicabile a tutte le categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

Per l'eventuale fase transitoria concernente gli avviamenti a selezione relativi alla graduatoria consolidata al 31 dicembre 1987, devono necessariamente ritenersi inapplicabili i più elevati limiti di età previsti dalla citata legge n. 25/1989, in quanto la concessione dei benefici di cui trattasi è posteriore alla validità al 31 dicembre 1987 della graduatoria in corso.

Ovviamente, i predetti aspiranti a selezione hanno pieno titolo all'inserimento nella graduatoria futura formata secondo i nuovi criteri fruendo, quindi, delle possibilità di avviamento sulla base della graduatoria formulata al 31 dicembre 1989 e utilizzabile nell'anno successivo.

È opportuno precisare che, per effetto della nuova norma sui limiti di età, i soggetti interessati, che alla data del 31 dicembre 1988 risultino iscritti nelle liste di collocamento oppure nelle liste di mobilità e i lavoratori beneficiari della CIGS a zero ore senza rotazione e che intendano essere inseriti nella graduatoria per l'avviamento a selezione di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987, devono presentare la relativa domanda e saranno inseriti nella graduatoria riferita al 31 dicembre 1989.

La legge n. 160/1988 ha introdotto il requisito della professionalità, modificando radicalmente quanto contenuto nell'originario art. 16, laddove si faceva riferimento al solo titolo di studio.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, chiarendo il concetto di professionalità, ha previsto, all'art. 1, comma 2, la riconduzione, anche mediante equiparazione, della preparazione, della qualificazione e della specializzazione desumibili sia dalla qualifica, che dalla categoria o dal profilo professionale alle qualifiche di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento. Ne consegue, ovviamente, che le amministrazioni richiedenti, nel formulare le richieste di avviamento a selezione, dovranno indicare le qualifiche del collocamento elencate nel prontuario delle qualifiche professionali in dotazione alle sezioni circoscrizionali (es.: impiegato d'ordine e non applicato; impiegato d'ordine e non collaboratore amministrativo). Le sezioni medesime presteranno agli enti la massima collaborazione al fine di consentire detta riconduzione.

Come si rileva dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, sono escluse dall'applicazione della normativa in esame le qualifiche di alta specializzazione di cui all'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Occorre, in proposito, tener conto che siffatte specializzazioni, contenute nel decreto ministeriale 19 maggio 1973, devono essere ricondotte dalle amministrazioni e dagli enti assumenti alle qualifiche, categorie e profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti.

Pertanto, la richiesta numerica di avviamento a selezione sarà effettuata dalle amministrazioni o enti interessati soltanto per quelle qualifiche o professionalità diverse e comunque non equiparabili — sulla base di un esclusivo giudizio di equipollenza degli stessi soggetti pubblici — alle alte specializzazioni previste dal decreto ministeriale del 19 maggio 1973.

Ovviamente, negli altri casi, saranno attivabili, per le assunzioni a tempo indeterminato, le ordinarie procedure concorsuali.

Anche per quanto concerne l'indicazione della qualifica professionale risultante nella richiesta numerica dell'ente assumente, resta precluso ogni sindacato da parte della sezione ricevente che dovrà, comunque, procedere all'evasione della stessa, secondo le direttive contenute nella presente circolare.

L'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vigente prevede la dichiarazione del lavoratore alla sezione di iscrizione circa il possesso dei requisiti generali per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'accertamento dell'effettivo possesso dei predetti requisiti da parte dell'amministrazione assumente.

In attesa della distribuzione del nuovo modello C/ISCRIZIONE, contenente un apposito riquadro relativo alla suddetta dichiarazione, è opportuno che le sezioni circoscrizionali integrino, per le nuove domande di inserimento nelle graduatorie, il modello in uso con espressa dichiarazione resa in tal senso dal lavoratore. Per i lavoratori già inseriti nelle graduatorie la predetta dichiarazione potrà essere effettuata dall'interessato in occasione dell'avviamento a selezione, oppure in sede di revisione periodica dello stato di disoccupazione.

Le sezioni circoscrizionali valuteranno l'opportunità di ricorrere ad altre forme di acquisizione della predetta dichiarazione, in relazione alle maggiori probabilità di avviamento dei singoli lavoratori, derivanti dalla posizione in graduatoria posseduta.

3) *Descrizioni nelle liste.*

Presupposto per l'ammissione alle procedure di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987, e successive modificazioni ed integrazioni, è l'iscrizione nelle liste del collocamento oppure nelle liste di mobilità.

I lavoratori che intendono partecipare agli avviamenti a selezione per assunzione a tempo pieno e indeterminato presso le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al citato art. 16 devono compilare il modello C/ISCRIZIONE e contrassegnare l'apposita casella relativa alla normativa in argomento, riportata nel primo riquadro del frontespizio del citato modello C/ISCRIZIONE. I lavoratori stessi, qualora intendano essere avviati a selezione anche per rapporti a tempo parziale, di breve durata e a tempo determinato, pieno o parziale, devono dichiarare espressamente la loro disponibilità; in mancanza di tale dichiarazione gli stessi non sono considerati disponibili, relativamente a tali avviamenti. Sul nuovo modello in corso di ristampa è previsto un apposito quadro, contrassegnato 9-*bis*.

La predetta domanda deve essere presentata personalmente dal lavoratore interessato alla sezione circoscrizionale per l'impiego nel cui territorio è compreso il comune di residenza oppure spedita a mezzo raccomandata, senza avviso di ricevimento, con firma autenticata, ai sensi della normativa vigente.

Considerata l'intervenuta unificazione dei modelli di iscrizione precedentemente in uso in un unico stampato denominato C/ISCRIZIONE, non è più necessaria l'utilizzazione del registro iscrizione separato (C/4), istituito a suo tempo per le annotazioni relative agli aspiranti agli avviamenti a selezione.

Pertanto, i nominativi dei soggetti che in sede di iscrizione chiedono anche l'applicazione dell'art. 16 citato saranno riportati sul registro C/4 ordinario, annotando a fianco le indicazioni relative all'art. 16.

I nominativi dei lavoratori in mobilità che, previa presentazione del modello C/ISCRIZIONE, chiedano di essere inseriti in graduatoria per l'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni in genere, verranno riportati sul registro C/4 ordinario annotando a margine la dicitura «MOB». Analoga annotazione va riportata sullo stesso registro C/4 per i lavoratori in CIGS a zero ore senza rotazione che, previa domanda, chiedono l'inserimento in graduatoria per l'avviamento a selezione.

Sui modelli in uso (C/1, C/2, C/3) dovranno essere comunque riportate le indicazioni relative all'art. 16.

Nell'attuale fase transitoria in cui non si è ancora pienamente realizzata la rete informatica, in grado di trasmettere direttamente gli elementi relativi alla scelta della seconda circoscrizione, è necessario che la Sezione di prima iscrizione invii sollecitamente alla seconda, con le modalità ritenute più idonee, i dati essenziali relativi all'interessato per l'inserimento di questo nella graduatoria ed elencati al punto 4) della presente circolare.

Fra tali dati è da prevedere anche l'esplicita dichiarazione dell'interessato circa la propria disponibilità ad essere avviato a lavori di breve durata, a tempo determinato e a tempo parziale nella seconda circoscrizione prescelta. In assenza di tale dichiarazione, i lavoratori suddetti non saranno considerati per tali avviamenti.

Il lavoratore iscritto nelle liste di collocamento e non inserito nella graduatoria ex art. 16, che trasferisca ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 56/1987 la propria iscrizione ad altra sezione circoscrizionale senza cambiare residenza, ove intenda, nella nuova sede di iscrizione presentare domanda per essere avviato a selezione presso enti e amministrazioni pubbliche deve farne domanda alla nuova circoscrizione, fornendo gli elementi previsti dai riquadri 1 e 9-*bis* del modello C/ISCRIZIONE.

Nel caso che lo stesso intenda concorrere ad avviamenti a selezione presso una seconda circoscrizione, la scelta deve abbligatoriamente ricadere in quella in cui conserva la residenza.

Le stesse modalità si applicano anche nel caso in cui il lavoratore abbia già chiesto l'inserimento in graduatoria ex art. 16 nella circoscrizione di residenza.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto in due circoscrizioni ai sensi del secondo comma dell'art. 16, qualora trasferisca l'iscrizione ai sensi del quarto comma dell'art. 1 della legge n. 56/1987, il lavoratore medesimo verrà inserito, a domanda, nella graduatoria ex art. 16 della sezione presso la quale ha trasferito l'iscrizione, graduatoria riferita al 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il trasferimento e da far valere nell'anno successivo. Il lavoratore stesso continuerà a conservare l'iscrizione nella graduatoria della circoscrizione di residenza, mentre verrà cancellato da quella della seconda circoscrizione alla scadenza del periodo di validità della graduatoria riferita all'anno in cui il trasferimento è avvenuto.

In tal caso la sezione di residenza dovrà darne comunicazione anche alla seconda circoscrizione ai fini della cancellazione dalla graduatoria.

I lavoratori che, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 16, secondo comma, della legge n. 56/1987, intendano chiedere l'inserimento nelle graduatorie di una delle sezioni circoscrizionali per l'impiego della regione autonoma della Valle d'Aosta, devono essere informati della necessità della conoscenza anche della lingua francese ai fini dell'accesso ai pubblici impieghi in tale regione ai sensi dell'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

I destinatari dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e i soggetti di cui all'art. 6, quarto comma, e all'art. 21, quinto comma, della stessa legge, sono avviati alle prove selettive previste dall'art. 16 della legge n. 56/1987 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo la loro posizione in graduatoria, unitamente ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento.

Nei casi in cui le pubbliche amministrazioni, tenute all'osservanza del citato art. 19, avanzino specifica richiesta relativa alla copertura dei posti da attribuire secondo la percentuale riservataria per rapporti a tempo indeterminato, la sezione circoscrizionale provvederà a fornire l'elenco dei nominativi dei soggetti già iscritti ed in possesso delle qualifiche e delle specializzazioni conseguite durante il servizio di leva — sempre per rapporti di

lavoro a tempo indeterminato — sulla base della copia del foglio matricolare o dello stato di servizio rilasciati dagli organismi militari competenti, apportando le relative annotazioni nelle graduatorie di precedenza, così come precisato dall'art. 3, comma 7, e art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

4) *Criteri per la formazione della graduatoria - Validità e pubblicazione.*

Le graduatorie circoscrizionali e quelle integrate conterranno i seguenti elementi:

1) numero d'ordine;
2) cognome e nome;
3) data di nascita;
4) indicazione in codice qualifiche possedute (fino a tre);
5) anzianità iscrizione (data e punteggio);
6) reddito (importo e punteggio);
7) persone a carico (numero e punteggio);
8) punteggio collocamento ordinario;
9) detrazione art. 16;
10) punteggio ex art. 16.

La tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 fissa, per la formazione delle graduatorie, nuovi criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. Tali criteri, che debbono ritenersi inderogabili ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987, differiscono da quelli indicati nella circolare n. 74/1988 del 21 luglio 1988, unicamente per gli effetti derivanti dalla posizione lavorativa del coniuge.

Il punteggio conseguito da ciascun lavoratore iscritto nella prima classe delle liste di collocamento della sezione circoscrizionale di residenza è diminuito di un coefficiente del 10%, qualora il tasso ufficiale di disoccupazione del territorio circoscrizionale sia superiore di un terzo a quello medio nazionale.

Per la individuazione dei tassi ufficiali di disoccupazione calcolati secondo quanto determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato, si rinvia al contenuto del tabulato, predisposto dalla Direzione generale dell'osservatorio del mercato del lavoro — trasmesso con plico separato — dal quale si rileva che i lavoratori iscritti presso le sezioni circoscrizionali contrassegnate con il doppio asterisco hanno titolo alla predetta detrazione di punteggio.

Il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

Considerato che l'art. 16 della legge n. 56/1987 stabilisce che alle occasioni di lavoro previste dallo stesso articolo possono partecipare «gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti», tra i lavoratori sono da comprendere anche gli appartenenti alla seconda e terza classe delle predette liste (con esclusione di quelli previsti dal comma 5, punto *c)*, dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988).

Va peraltro rilevato che il secondo comma dell'art. 10 della legge n. 56/1987 stabilisce che le classi indicate al comma 1 costituiscono ordine assoluto di precedenza nell'avviamento al lavoro. Pertanto, gli iscritti alla seconda classe saranno inseriti in graduatoria nel caso di esaurimento della graduatoria degli appartenenti alla prima classe, e gli iscritti alla terza classe ad eventuale esaurimento di quelli della seconda classe.

In caso di esaurimento e di inesistenza di iscritti ai sensi del più volte citato art. 16, sono attivate le vigenti procedure in materia di reperimento della manodopera.

In particolare, sarà attivata la ricerca nelle sezioni circoscrizionali attigue e, ove tale operazione dia risultati negativi, si potrà provvedere ad individuare i lavoratori inseriti nelle graduatorie del collocamento ordinario ed in possesso della qualifica richiesta, sempre nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

Per quanto concerne l'elemento della situazione economica e patrimoniale del lavoratore, i redditi complessivi lordi da lavoro e/o patrimoniali, percepiti dall'interessato nell'anno in corso, devono essere dichiarati al momento della presentazione dei modelli C/ISCRIZIONE; le variazioni di reddito che si verifichino successivamente in corso d'anno vanno segnalate alla sezione dallo stesso iscritto per gli adempimenti conseguenti. Le Sezioni circoscrizionali possono richiedere idonea documentazione a riscontro delle dichiarazioni rese e promuovere gli opportuni accertamenti presso gli uffici competenti.

Le graduatorie per gli avviamenti a selezione hanno validità annuale e il punteggio da attribuire o da rideterminare ai lavoratori a seguito di variazioni degli elementi costitutivi va riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Le graduatorie annuali devono essere pubblicate entro il 31 marzo di ciscun anno.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato, fino al 31 marzo 1989 e comunque fino alla pubblicazione delle nuove graduatorie, gli avviamenti a selezione vengono effettuati sulla base delle graduatorie definite al 31 dicembre 1987.

Tenuto conto dei nuovi limiti massimi di età per l'accesso ai pubblici impieghi determinati dalla legge n. 25/1989, si fa riferimento alle indicazioni già fornite al punto 2) «Requisiti».

Come sopra richiamato la graduatoria ha validità per tutta la durata dell'anno successivo ed è suscettibile di variazione immediata al verificarsi dell'occupazione dell'interessato, quando detto stato occupativo implichi la cancellazione dalla prima classe delle liste di collocamento ex art. 10, legge n. 56/1987 o da quelle agricole, ovvero dalle liste di mobilità o per effetto della cessazione del trattamento di CIGS derivante dalla rioccupazione del lavoratore.

La posizione in graduatoria ed il relativo punteggio sono immediatamente rideterminati anche nel caso di assunzione a tempo indeterminato o per periodi superiori ai quattro mesi del coniuge, secondo quanto stabilito nella tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in parola.

Ai sensi della normativa vigente e al fine dell'esecutività delle graduatorie, è necessario che le stesse vengano sottoposte all'approvazione della competente commissione circoscrizionale per l'impiego che potrà anche stabilire specifiche modalità dirette ad assicurare la pubblicizzazione e, comunque, la più completa informazione dei lavoratori interessati. In ogni caso, la graduatoria stessa verrà pubblicata nei locali della sezione, per consentire agli interessati di prenderne visione ed eventualmente di proporre ricorso entro dieci giorni dalla pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 20, legge n. 56/1987.

5) *Pubblicità delle richieste e dei bandi per l'effettuazione delle assunzioni.*

Gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 cui si fa rinvio prevedono le modalità di pubblicazione delle richieste di avviamento a selezione e dei bandi di offerte di lavoro per le assunzioni presso le amministrazioni e gli enti pubblici interessati.

Si fa presente, inoltre, che, ai fini di garantire la più completa informazione circa le predette occasioni di lavoro, le richieste devono essere esposte al pubblico nell'albo degli uffici competenti, fatta salva ogni ulteriore e più opportuna forma di pubblicizzazione, ritenuta idonea a livello locale.

6) *Modalità di assunzione nelle sedi centrali delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale e interregionale.*

Per quanto riguarda gli avviamenti a selezione per posti da ricoprire nelle sedi centrali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici, si rinvia all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 nel quale sono ampiamente disciplinate le modalità e le procedure previste per detti avviamenti.

In particolare, le sezioni circoscrizionali provvederanno, con la massima tempestività, a documentare lo stato disoccupativo dell'interessato mediante il rilascio della prescritta certificazione o apponendo sulla domanda la relativa attestazione con la specificazione dell'anzianità e della classe di iscrizione nelle liste, della qualifica posseduta, del numero di posizione in graduatoria ex art. 16 del relativo punteggio e delle eventuali annotazioni di rilievo (es. beneficiario art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958).

7) *Avviamento a selezione a livello locale o periferico e procedura.*

L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato prevede le procedure da seguire per gli avviamenti a selezione presso gli enti locali e periferici.

In particolare, la richiesta di avviamento deve contenere i seguenti elementi:

a) denominazione dell'amministrazione dello Stato o dell'ente pubblico richiedente;

b) sede di lavoro;

c) numero delle unità da avviare a selezione, che deve essere pari a quello dei posti da ricoprire;

d) indicazione del titolo di studio;

e) qualifica richiesta che deve corrispondere alla qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento;

f) livello di inquadramento e retributivo;

g) durata del rapporto di lavoro.

Come già indicato al punto 2), si precisa che la qualifica che l'ente pubblico deve specificare nella richiesta deve corrispondere a quelle previste dalle normative vigenti ai fini della iscrizione nelle liste di collocamento; in caso di mancata coincidenza, è necessario che venga compiuta una analisi delle effettive mansioni da svolgere, al fine di individuare con certezza la qualifica riportata sul «Codice delle qualifiche professionali».

Ove le richieste medesime risultino relative a qualifiche a scarso contenuto professionale, si potrà procedere ad avviare a selezione lavoratori iscritti con qualifiche di «operaio generico» oppure «manovale comune».

Le richieste di avviamento a selezione a livello locale o periferico vanno evase entro dieci giorni dal loro ricevimento — salvo diverse e motivate esigenze e nei casi previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato — ai sensi dell'art. 15 della legge n. 56/1987. Le richieste vanno protocollate ed evase in stretto ordine cronologico.

La sezione trasmetterà all'amministrazione richiedente l'elenco nominativo, in stretto ordine di graduatoria, degli aventi diritto, dandone comunicazione scritta agli interessati, in numero corrispondente a quello indicato nelle richieste e apporrà sulla graduatoria della sezione, a fianco dei nominativi degli avviati, le annotazioni «avviato a selezione a tempo indeterminato» o «avviato a selezione a tempo determinato».

L'elenco, debitamente sottoscritto dal responsabile della sezione, deve contenere i seguenti elementi:

a) nome e cognome del lavoratore;

b) luogo e data di nascita;

c) indirizzo completo del lavoratore;

d) qualifica di iscrizione;

e) titolo di studio;

f) punteggio complessivo di graduatoria.

Copia del predetto elenco completato con l'indicazione dell'ente destinatario va esposta al pubblico fino alla comunicazione dell'esito della selezione che l'amministrazione è tenuta a trasmettere immediatamente alla competente sezione circoscrizionale.

In seguito alla comunicazione dell'esito della selezione, alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o accettato la nomina, si provvede con l'avviamento dei lavoratori disponibili secondo l'ordine di graduatoria.

La sezione provvede alla cancellazione dalla graduatoria dei nominativi dei lavoratori dichiarati idonei e assunti a tempo indeterminato o per periodi superiori a quattro mesi nel corso dell'anno di riferimento; non sarà necessaria l'emissione di alcun nulla-osta, essendosi esaurita la procedura prevista dalla legge con la trasmissione dell'elenco di cui sopra.

In caso di assunzione a tempo determinato, sulla graduatoria verrà apposta l'indicazione «occupato a tempo determinato fino al ....».

I lavoratori già avviati a selezione o occupati a tempo determinato non sono avviati a selezione per richieste successive di rapporti di lavoro a tempo determinato, salvo che la richiesta successiva non riguardi rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

I lavoratori risultati non idonei conservano il punteggio di graduatoria e partecipano alle richieste di avviamento a selezione pervenute dopo la comunicazione dell'ente dell'esito della selezione.

Così come previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, per le richieste di avviamento a selezione avanzate per rapporti di lavoro a tempo indeterminato da amministrazioni la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni della stessa provincia o della stessa regione, verrà adottata la seguente procedura:

ogni sezione interessata nei limiti delle unità richieste, trasmette all'ufficio provinciale o regionale, a seconda dei casi, l'elenco nominativo con tutti gli elementi sopraindicati, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria in vigore nell'ambito circoscrizionale;

l'ufficio regionale o provinciale predispone la prevista «graduatoria unica integrata», sulla base dei punteggi comunicati dalle singole sezioni interessate (ovviamente, a parità di punteggio, ha diritto di precedenza il lavoratore più anziano di età) e provvede a che la graduatoria stessa sia resa pubblica presso i propri locali e presso le sezioni interessate con l'indicazione dei lavoratori avviati a selezione, nel contempo trasmette all'amministrazione richiedente l'elenco nominativo degli aventi diritto alla selezione in numero corrispondente ai posti da ricoprire, dandone comunicazione agli interessati.

Alla ricezione dell'elenco degli avviati a selezione predisposto dall'ufficio regionale o da quello provinciale, ogni sezione circoscrizionale provvederà ad inserire sulla graduatoria di sezione, le annotazioni già sopra precisate.

8) *Assunzioni a tempo determinato.*

La legge 20 maggio 1988, n. 160, ha introdotto, con l'art. 4, comma 4-*ter*, una innovazione, estendendo il campo di applicazione dell'art. 16 della legge n. 56/87, anche alle assunzioni a tempo determinato.

L'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato ha fissato le procedure da seguire, distinguendo i casi relativi alla particolare natura delle attività svolte dagli enti e al carattere d'urgenza strettamente collegato alla necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità.

Per quanto riguarda la natura delle attività svolte, il comma 2 dell'art. 8 precisa che nei settori relativi ai servizi di igiene e di assistenza sanitaria, scolastica e domiciliare, per imprevedibili e indilazionabili esigenze, si provvede con una procedura particolare, sia per i tempi tecnici di adempimento che per il numero dei lavoratori da avviare, purché la richiesta da parte dell'ente sia collegata alla sostituzione di dipendenti occupati nei predetti servizi e temporaneamente assenti e i cui nominativi dovranno risultare nella richiesta stessa.

Pertanto, in presenza dei suddetti elementi indicati nella richiesta delle amministrazioni, la sezione dovrà provvedere agli adempimenti al massimo entro il giorno successivo a quello della presentazione, predisponendo l'elenco dei lavoratori da avviare a selezione, dando precedenza in relazione all'urgenza e alla breve durata del rapporto a quelli residenti e iscritti nelle liste nel territorio della circoscrizione e che abbiano dichiarato la propria disponibilità ad accettare rapporti di lavoro a tempo determinato e di breve durata.

Inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato prevede, nei casi suddetti, l'avviamento a selezione di un numero doppio di lavoratori rispetto ai posti da ricoprire, al fine di consentire, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, la tempestiva selezione delle unità necessarie.

Il terzo comma del predetto art. 8 affida all'amministrazione richiedente l'onere di convocare telegraficamente i lavoratori interessati.

Indipendentemente dalla natura dell'attività svolta dagli enti, nei casi in cui sussista la urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità, tutte le amministrazioni e gli enti pubblici potranno procedere all'assunzione diretta dei lavoratori iscritti nelle liste della sezione circoscrizionale. In tali casi, le amministrazioni devono tempestivamente comunicare l'avvenuta assunzione, motivandola e indicandone la durata, che non potrà superare i dieci giorni.

Nei casi in cui la durata della prestazione lavorativa indicata nella comunicazione superi i dieci giorni, l'ente procederà alla sospensione dei lavoratori assunti direttamente sostituendoli con lavoratori di pari qualifica aventi titolo di precedenza in base alla graduatoria e avviati a selezione dalla sezione circoscrizionale competente.

Le precedenze nelle assunzioni per rapporti di lavoro a tempo determinato (a carattere stagionale), eventualmente previste dai singoli ordinamenti, sono da specificare nelle richieste a cura delle amministrazioni e degli enti, che indicheranno, inoltre, i nominativi dei lavoratori che hanno prestato effettiva attività con professionalità identica presso lo stesso ente.

I lavoratori interessati devono, comunque, risultare iscritti nelle liste di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987.

Nel caso che i lavoratori iscritti in possesso del titolo di precedenza siano in numero superiore a quello indicato nella richiesta di avviamento a selezione, si procederà all'avviamento stesso nel rispetto della posizione di graduatoria di ciascuno degli aventi diritto.

9) *Cancellazione dalla graduatoria e revoca della disponibilità.*

La cancellazione dalla graduatoria può avvenire per tutti gli aspiranti all'avviamento a selezione per dichiarata o accertata perdita dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al pubblico impiego, intervenuta dopo la presentazione della domanda.

Inoltre, la cancellazione dalla graduatoria per i soli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento ordinario o di quelle agricole può avvenire per:

a) assunzione, eccettuati casi di ininfluenza sull'occupazione, come previsto dall'art. 10, comma 1, della legge n. 56/1987;

b) mancata conferma dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge n. 56/1987;

c) ricorrenza dei casi previsti dall'art. 12 della legge n. 56/1987.

Per gli iscritti alle liste di mobilità la cancellazione dalla graduatoria vigente sarà effettuata nel momento in cui gli stessi ne vengano esclusi in via definitiva, a meno che i medesimi non transitino, senza soluzione di continuità, nella prima classe delle liste di collocamento ordinario o in quella agricola, senza perdita dell'anzianità maturata.

La cancellazione dei lavoratori in CIGS opera per effetto della cessazione del trattamento di integrazione salariale straordinario derivante dalla rioccupazione del lavoratore.

Ove il lavoratore sia inserito anche nella graduatoria di una seconda sezione, la sezione che effettua la cancellazione deve darne tempestiva comunicazione all'altra per le conseguenti variazioni.

L'art. 3, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 prevede la revoca della disponibilità già espressa dal lavoratore per l'accettazione di rapporti di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato qualora il lavoratore non risponda alla convocazione o rifiuti l'avviamento a selezione; in tali casi la sezione riterrà revocata la disponibilità manifestata indipendentemente da eventuali motivi impeditivi, in considerazione dell'oggettiva rilevanza della mancata adesione al posto di lavoro offerto.

10) *Ricorsi.*

Come espressamente previsto dall'art. 20, comma 2, della legge n. 56/1987, contro gli atti ed i provvedimenti «adottati dalla sezione circoscrizionale per l'impiego, ovvero dalla commissione circoscrizionale, è ammesso ricorso alla commissione provinciale per l'impiego, entro il termine di dieci giorni», ferma restando la possibilità di rettifica per gli errori materiali, anche su istanza dell'interessato.

I ricorsi vanno redatti in carta legale e presentati alla commissione provinciale per l'impiego tramite la sezione competente, che, prima dell'inoltro, dovrà corredare gli stessi dei necessari elementi istruttori. Valgono, comunque, le procedure di cui al succitato art. 20 della legge n. 56/1987.

Contro le graduatorie formulate in sede provinciale o regionale, considerato che esse costituiscono in sostanza una mera riproduzione dei punteggi già attribuiti in sede circoscrizionale, si ritiene che non sia ammissibile ricorso ex art. 20 della legge n. 56/1987 essendo, evidentemente, possibile tale gravame soltanto avverso le singole graduatorie circoscrizionali. Su di esse possono, bensì, essere effettuate rettifiche per errori materiali.

Le presenti direttive si intendono integralmente sostitutive delle precedenti diramate in materia che sono, pertanto, abrogate.

Considerata la complessità delle modalità e delle procedure previste per l'accesso ai pubblici impieghi, le istruzioni illustrate non possono certamente offrire soluzione a tutte le possibili problematiche che si presenteranno in fase di concreta attuazione e quindi, le direttive emanate sono suscettibili di successive integrazioni sulla base della esperienza maturata in sede applicativa.

In proposito è quanto mai utile che gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con apposita nota esplicativa, segnalino a questo Ministero (Direzione generale impiego - Divisione II - Direzione generale affari generali e personale - Divisione I) le questioni più controverse e le relative ipotesi di soluzione.

Le procedure di cui alla presente circolare sono applicabili anche nei territori della provincia autonoma di Trento e, con gli adattamenti richiesti dalle normative eccezionali vigenti in materia di accesso al pubblico impiego, in quella di Bolzano.

Il Ministro: FORMICA

89A2055

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 5 maggio 1989, n. 3188/C.

Procedure per il rilascio e la conferma di autorizzazioni e disposizioni di vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione.

Alle società fiduciarie
Alle società di revisione
Alle società fiduciarie e di revisione
Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli AA.C.C. e delle libere professioni - Ufficio VII
Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
All'Assofiduciaria
Alla Profidi

e, per conoscenza:

Alla Banca d'Italia
Alla Commissione nazionale per le società e la borsa
All'Associazione bancaria italiana
All'Associazione nazionale aziende ordinarie di credito
All'Associazione società italiane per azioni

Il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, stabilisce agli articoli 1 e 2 i documenti che le società fiduciarie (e di revisione) avranno cura di allegare alle istanze dirette al

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione VI, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, e, conseguentemente, la modifica di un precedente provvedimento di autorizzazione, a seguito di intervenute variazioni, nella forma giuridica, nella sede legale, nell'attività esercitata.

Al fine di assicurare uniformità di contenuto sostanziale dei predetti documenti e di poter più adeguatamente valutare in sede istruttoria la capacità di poter effettuare l'amministrazione di beni nell'interesse di terzi, sulla scorta dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, caratterizzati da un eccezionale sviluppo del settore, si precisa quanto segue:

Titolo I

AUTORIZZAZIONI

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività le società fiduciarie e di revisione dovranno presentare unitamente all'istanza prodotta in carta legale:

1. *Atto costitutivo*

Tale documento dovrà essere presentato in copia autenticata.

2. *Statuto*

Tale documento dovrà essere presentato in copia autenticata unitamente al certificato della cancelleria dal quale risulti l'iscrizione della società; iscrizione che, se trattasi di società di capitali, presuppone l'omologazione.

2.1 Dall'oggetto sociale, dovrà evincersi che la società fiduciaria non possa effettuare nel proprio interesse operazioni comunque connesse agli affari relativi ai terzi amministrati.

2.2 Nell'ipotesi di attività svolta mediante sollecitazione al pubblico risparmio al di fuori della sede sociale lo statuto deve indicare il riferimento all'articolo 1/18 della legge n. 216/74, e successive modifiche e integrazioni.

2.3 Dall'oggetto sociale, dovrà evincersi altresì che la società fiduciaria non possa effettuare operazioni nello interesse dei propri fiducianti con società collegate, o controllate dalla società fiduciaria, *in mancanza di idonee istruzioni da parte dei fiducianti.*

2.4 In adesione al parere espresso dal Consiglio di Stato, terza sezione in sede consultiva del 15 dicembre 1987, concernente le attività riservate dalle leggi vigenti alla competenza esclusiva dei professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1815, questo Ministero non potrà ulteriormente consentire che gli statuti delle società fiduciarie e di revisione, *nell'ambito delle proprie attività complementari e strumentali prevedano l'effettuazione in via autonoma di attività di consulenza finanziaria, di studio, ovvero di assistenza, né tantomeno tali attività di consulenza — a tutti gli effetti inibite — possano essere menzionate nella denominazione sociale.*

3. *Ultimo bilancio regolarmente approvato*

Detto documento andrà prodotto se trattasi di società fiduciaria e di revisione non recentemente costituita ovvero costituita con oggetto sociale diverso.

3.1 Al bilancio, con l'indicazione della prova dell'avvenuto deposito nella cancelleria della sezione commerciale del tribunale, la società fiduciaria e/o di revisione avrà cura di allegare le relazioni degli amministratori e dei sindaci, ove previsti.

3.2 Se trattasi di società costituita con oggetto sociale diverso da quello fiduciario e/o di revisione e che in tale ambito «sia risultata attività» si avrà cura di allegare una esauriente relazione illustrativa di tale attività.

3.3 Nell'eventualità di società fiduciaria e/o di revisione all'uopo costituita, è sufficiente una dichiarazione negativa di redazione di bilanci.

4. *Dimostrazione specifica degli scopi che la società si propone e dei mezzi predisposti per raggiungerli con particolare riguardo alla sua organizzazione interna*

La società fiduciaria e/o di revisione avrà cura di redigere accurata relazione contenente, fra l'altro, la dimostrazione che la sede sociale sia a sua disposizione. A tal fine si richiede la presentazione di un contratto dal quale si evinca il titolo del possesso dei locali, debitamente registrato.

5. *Modulistica per l'assunzione di incarichi di amministrazione fiduciaria*

Le clausole del mandato di amministrazione devono in ogni caso prevedere:

a) l'individuazione dei singoli beni consegnati alla società;

b) l'individuazione analitica dei poteri conferiti alla società;

c) la possibilità del fiduciante di modificare in ogni momento i poteri conferiti e di revocarli, nonché la possibilità di impartire in ogni momento istruzioni per il relativo esercizio, con comunicazione scritta;

d) la possibilità del fiduciante di revocare in ogni momento l'incarico alla società per tutti o parte dei beni e il dovere della società di mettere sollecitamente a disposizione del fiduciante i beni di cui egli faccia richiesta, compatibilmente con i tempi e le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso;

e) l'obbligo del fiduciante di anticipare alla società i mezzi necessari per lo svolgimento degli incarichi, e la facoltà della società di non darvi esecuzione ove i mezzi non siano stati tempestivamente messi a disposizione;

f) il divieto per la società di cedere il contratto;

g) l'indicazione del compenso spettante alla società o dei criteri oggettivi in base ai quali viene determinato in relazione alla natura dell'incarico; il contratto deve altresì specificare gli oneri e le spese che la società può addebitare al fiduciante;

h) l'esercizio del diritto di voto e gli altri diritti inerenti i valori mobiliari del fiduciante, in conformità alle direttive dallo stesso impartite, conferite ogni volta per iscritto;

i) l'individuazione della o delle aziende di credito presso le quali vengono depositate le somme ed i valori mobiliari dei fiducianti;

l) l'individuazione della cadenza con la quale la società è tenuta a rendere conto dell'attività al fiduciante;

m) che la responsabilità della fiduciaria è regolamentata per quanto concerne l'adempimento dell'obbligazione dall'art. 1218 codice civile e per l'adempimento del mandato dall'art. 1710 codice civile;

n) che la fiduciaria risponde altresì dell'operato dei propri ausiliari, di cui il fiduciante la autorizza ad avvalersi per l'esecuzione dell'incarico, ai sensi dell'articolo 1228 e 2049 codice civile, salvo che nel contratto di mandato le parti abbiano indicato il nominativo dell'ausiliario;

o) la responsabilità della società fiduciaria per la conformità delle condizioni generali di mandato, di cui alle lettere precedenti, al modello depositato in originale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sede di istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria.

5.1 *Modulistica per l'assunzione di incarichi di gestione personalizzata di valori mobiliari*

Le società autorizzate ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 possono esercitare attività di amministrazione di valori mobiliari per conto di clientela privata su incarico che consenta loro discrezionalità nella scelta degli investimenti.

5.2 Quando tale attività è svolta mediante «sollecitazione al pubblico risparmio» ai sensi dell'art. 18 legge n. 216/74 come modificato dall'art. 12 legge n. 77/83, la società fiduciaria dovrà necessariamente ottenere l'archiviazione di un prospetto informativo presso l'archivio della CONSOB.

5.3 Le clausole del contratto di gestione di beni per conto di terzi devono in ogni caso prevedere:

a) l'indicazione delle somme e dei valori mobiliari consegnati alla società; per le somme deve essere specificato il mezzo di versamento utilizzato, con divieto del versamento in contanti o di titoli al portatore, per i valori mobiliari deve essere indicato il valore ad essi attribuito o i criteri per determinarlo;

b) l'attribuzione espressa alla società del potere di disporre delle somme e dei valori mobiliari per operazioni di acquisto, sottoscrizione, permuta ed alienazione di valori mobiliari a nome della società e nell'interesse del fiduciante;

c) l'indicazione sufficientemente analitica, del tipo o dei tipi di valori mobiliari, dei contratti nonché dei vincoli contrattuali che impegnino il patrimonio dei fiducianti, che devono essere oggetto delle operazioni della società fiduciaria;

d) la possibilità del fiduciante di impartire in ogni momento istruzioni alla società e di variare quelle già impartite con comunicazione scritta o confermata per iscritto e il dovere della società di adeguarsi alle istruzioni del fiduciante per le operazioni eventualmente in corso;

e) la possibilità del fiduciante di revocare in ogni momento, totalmente o parzialmente l'incarico alla società, e il dovere della società di mettere sollecitamente a disposizione del fiduciante i valori mobiliari e le somme di cui egli faceva richiesta, compatibilmente con i tempi e le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso;

f) l'esercizio del diritto di voto e gli altri diritti inerenti i valori mobiliari del fiduciante, in conformità alle direttive dallo stesso impartite, conferite ogni volta per iscritto;

g) l'obbligo del fiduciante di anticipare alla società i mezzi necessari per lo svolgimento di specifici incarichi, e la facoltà della società di non darvi esecuzione ove i mezzi non siano stati tempestivamente messi a disposizione;

h) l'indicazione del compenso spettante alla società, o dei criteri oggettivi in base ai quali viene determinato; in relazione alla natura dei valori mobiliari oggetto delle operazioni, il contratto deve altresì specificare gli oneri e le spese che la società può addebitare al fiduciante;

i) i divieti e le indicazioni di cui all'art. 5, lettere *i), l), m), n)* ed *o)*.

6. *Relazione analitica dell'attività svolta dalla società a partire dalla sua costituzione*

La società fiduciaria e/o di revisione redigerà tale relazione nell'eventualità di essere stata precedentemente attiva, sia con il medesimo sia con diverso oggetto sociale ovvero, non essendolo stato, si produrrà una dichiarazione negativa di attività.

7. *Documentazione relativa agli amministratori*

Le società avranno cura di presentare certificati di cittadinanza italiana salva la condizione di reciprocità per cittadini di Paesi aderenti alla Comunità economica europea, nonché certificati autentici ed in carta legale di iscrizione agli albi professionali per quegli amministratori la cui iscrizione è richiesta a norma dell'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

7.1 A tal riguardo si ricorda che per i consigli di amministrazione con più di quattro componenti, almeno due di essi dovranno dimostrare l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali ovvero al ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

7.2 Ove i consiglieri di amministrazione fossero in numero inferiore a cinque, uno almeno di essi dovrà appartenere agli albi precedentemente citati ovvero dovrà essere iscritto al ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

7.3 Si precisa che nell'eventualità della nomina di un amministratore unico, il requisito dell'iscrizione ad albi professionali specifici o al ruolo revisori ufficiali dei conti dovrà sussistere in capo alla predetta persona.

8. *Documentazione relativa al personale non d'ordine*

La società fiduciaria e/o di revisione avrà cura di produrre tutta la documentazione per l'iscrivibilità del personale non d'ordine agli albi professionali e partitamente il relativo titolo di studio in copia autenticata ed in carta legale, certificato di cittadinanza italiana in carta legale ed altresì certificato generale del casellario giudiziale, in carta legale.

8.1. Si precisa che per personale non d'ordine si intende quel personale dipendente che in base alla qualifica ovvero ai poteri conferitigli è in grado di impegnare la società nei rapporti con i fiducianti e presso i terzi.

9. *Capitale sociale*

La società fiduciaria costituita sotto forma di società di capitali dimostrerà che il capitale sociale è interamente versato, quando tale circostanza non possa evincersi dall'atto costitutivo.

10. *Deposito vincolato*

La società fiduciaria costituita sotto forma di società di capitali avrà una quota di capitale sociale, non inferiore a L. 500.000 investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e tali titoli saranno costituiti in deposito vincolato presso un istituto di credito per tutta la durata della società.

10.1 La società fiduciaria produrrà una attestazione emessa dall'istituto di credito indicante il deposito, il suo ammontare, nonché l'esplicitazione del vincolo per tutta la durata della società medesima.

11. *Collegio sindacale*

Si ricorda che tutti i componenti il collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti agli albi professionali.

11.1 La società avrà cura di produrre per tutti i sindaci effettivi e supplenti i relativi certificati autentici ed in carta legale attestante l'iscrizione agli albi.
Si ricorda che per almeno due di essi dovrà essere dimostrata l'iscrizione agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri ovvero al ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

12. *Requisiti di onorabilità*

Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco, direttore generale o cariche che comportino esercizio di funzioni non d'ordine non possono essere ricoperte da coloro che:

1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

2) siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dalla autorità giudiziaria ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e della legge 13 settembre 1982, n. 646;

3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

4) abbiano rivestito alcuna di tali cariche in società fiduciarie e/o di revisione alle quali sia stata revocata la autorizzazione all'esercizio per gravi irregolarità ovvero dichiarate insolventi dall'autorità giudiziaria.

12.1 Questo Ministero si riserva la facoltà di disporre la sospensione dell'istruttoria, in sede di rilascio di nuove autorizzazioni, nel caso di rinvii a giudizio, ovvero di istruttorie penali, relativi a reati di cui al precedente punto 12-3), lettere *a)*, *b)* e *c)*, disposti nei confronti delle persone che abbiano assunto cariche di cui al punto 12.

12.2 Questo Ministero si riserva altresì la facoltà di disporre la sospensione dell'istruttoria, in sede di rilascio di nuove autorizzazioni, qualora le persone che abbiano assunto cariche di cui al punto 12, risultino aver ricoperto alcune di tali cariche presso società fiduciarie e di revisione alle quali sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività per gravi irregolarità.

Qualora nel corso dell'attività di vigilanza sulle società già autorizzate si accerti che nei confronti di alcuna delle persone che abbiano assunto cariche di cui al punto 12 sia stato emesso mandato od ordine di cattura ovvero sia stato emesso mandato od ordine di accompagnamento o di comparizione, per reati di cui al punto 12-3), lettere *a)*, *b)* e *c)*, questo Ministero informerà la società stessa affinché ponga la questione all'ordine del giorno dell'organismo deliberante della società per l'adozione delle opportune misure, allorché non sia stata, rispettivamente, già sostituita o sospesa dalla società stessa.

13. *Certificato iscrizione registro ditte C.C.I.A.A.*

La società fiduciaria e/o di revisione avrà cura di produrre certificato in bollo di iscrizione al registro ditte presso le camere di commercio.

14. *Requisiti della documentazione*

Tutti i certificati e le attestazioni prodotte dalle società fiduciarie e/o di revisione devono essere di data non anteriore a tre mesi ed in regola con le vigenti norme sul bollo.

14.1 È fatta salva la facoltà dell'inoltro di documentazione sostitutiva ai sensi della legge 12 gennaio 1968, n. 15, per quanto concerne:

certificati di iscrizione agli albi professionali per gli amministratori ed i sindaci;
titoli di studio per il personale non d'ordine;
certificati di cittadinanza italiana.

Titolo II

VARIAZIONI
MODIFICAZIONI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO

15. Nel caso di variazioni relative alla struttura, all'organizzazione sociale ed all'assetto societario, le società fiduciarie avranno cura di comunicare le predette variazioni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione VI, nonché di trasmettere la documentazione comprovante le intervenute variazioni.

15.1 In particolare, gli amministratori, fissata la data di convocazione dell'assemblea straordinaria, ne devono dare comunicazione al Ministero vigilante, indicando le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto da deliberare o trasmettendone il testo, qualora sia stato definito.

15.2 Le proposte di variazione sono sottoposte al regime del silenzio-assenso ove l'autorità vigilante non abbia rilievi da formulare entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto 15.1.

15.3 Le società fiduciarie avranno, altresì, cura di trasmettere entro trenta giorni dall'aver assunto le ulteriori determinazioni, ovvero dal giorno in cui ha effetto l'atto (omologazione di validità), la documentazione comprovante le intervenute variazioni, ed in particolare:

estratto autenticato del libro soci ove si evinca l'attuale compagine sociale, per le società di persone indicazione completa di dati anagrafici dei nuovi nominativi;

testo autenticato dal legale rappresentante della società del verbale di assemblea con cui si nominano i nuovi amministratori e/o sindaci con relativo invio della documentazione comprovante il possesso dei requisiti come già specificato nel titolo I;

testo autenticato notarile ed in regola con le vigenti normative sul bollo del verbale di assemblea straordinaria con cui si modifica atto costitutivo e/o statuto ed i patti sociali per le società di persone. Il verbale di assemblea straordinaria deve contenere l'indicazione del deposito presso la cancelleria della sezione commerciale del tribunale competente per territorio;

le società fiduciarie e/o di revisione costituite sotto forma di società di capitali avranno cura di trasmettere appena disponibile, l'atto omologato dal competente tribunale;

testo autenticato del verbale di assemblea con cui si istituiscono o si variano sedi amministrative, od in ogni caso operative, filiali o succursali;

comunicazioni di variazioni della compagine sociale mediante cessione di quote od azioni e susseguente ingresso di nuovi soci;

comunicazione di variazione degli organi amministrativi e/o di controllo con la nomina di nuovi amministratori e/o di nuovi sindaci;

assunzione di personale non d'ordine corredato da documentazione come già specificato nel titolo I;

il mandato con cui si incaricano consulenti esterni od altre strutture esterne all'espletamento di operazioni o di attività proprie.

15.4 Il provvedimento di autorizzazione emanato di concerto con il Ministero di grazia e giustizia contiene l'indicazione della denominazione o ragione sociale quindi per le società di persone i nominativi del socio illimitatamente responsabile, l'indicazione della sede legale, nonché del genere di attività autorizzata.

15.5 Le variazioni di detti elementi comporteranno la modifica del provvedimento originario di autorizzazione e dunque l'adozione di un nuovo provvedimento.

15.6 A tale fine le società fiduciarie e/o di revisione avranno cura di produrre un'apposita istanza in carta legale corredata dai documenti che attestino le variazioni di cui al punto 15.4.

15.7 Nell'eventualità di variazione della denominazione sociale le società fiduciarie e di revisione avranno cura di riprodurre l'attestazione dell'istituto di credito relativa al deposito vincolato e di rinnovare la documentazione preesistente recante la precedente denominazione.

Titolo III

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO FIDUCIARIO

16. Nello svolgimento dell'incarico la società può compiere esclusivamente gli atti espressamente previsti o necessariamente implicati dalla natura o dall'oggetto dell'incarico, esercitando esclusivamente i poteri conferiti dal fiduciante.

16.1 Nello svolgimento dell'incarico la società deve agire nell'interesse esclusivo del fiduciante e risponde secondo le regole del mandato oneroso.

16.2 Dal rendiconto periodico dovuto ai fiducianti devono risultare in modo analitico e specifico i beni e le somme dei fiducianti, nonché le loro variazioni intervenute nel periodo di riferimento, con indicazione della causa e della data.

16.3 La società fiduciaria non può emettere titoli, documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei fiducianti.

16.4 La società deve depositare i valori mobiliari dei fiducianti presso aziende di credito, in conti rubricati come di amministrazione fiduciaria.

16.5 Patti tra il fiduciante e terzi relativi ai poteri del fiduciante di cui all'art. 5, punto 3, lettere *d), e)* ed *f),* non contenuti nel contratto non sono opponibili alla società se non ad essa comunicati per iscritto, e quando da essa per iscritto accettati.

17. *Svolgimento dell'incarico di amministrazione di valori mobiliari*

La società svolge l'incarico esercitando il potere conferitole dal fiduciante, risultante dal mandato; la società non può compiere operazioni per importi che comunque possono eccedere l'ammontare complessivo dei valori del fiduciante.

17.1 Nell'esercizio dell'incarico la società non può compiere alcuna operazione relativa a valori mobiliari propri, nonché a valori mobiliari:

a) di propri soci, o di società da essi controllate e ad essi collegate;

b) di società, enti ed istituti che controllano o sono collegati a società che partecipano alla società stessa;

c) di società, enti ed istituti dei cui organi di direzione, amministrazione e controllo facciano parte, o da cui dipendano, i propri amministratori;

d) di società comunque ad essa collegate e da essa controllate.

17.2 Il divieto di cui all'articolo precedente *a), b)* e *d)* non si applica ai valori mobiliari che il fiduciante abbia analiticamente indicato per iscritto; le operazioni di cui alla lettera *c)* possono invece essere compiute esclusivamente su espresso incarico del fiduciante, previamente portato a conoscenza delle condizioni contemplate nella lettera *c)* soprarichiamata.

17.3 L'incarico deve essere conferito per iscritto, distintamente per ogni operazione per quanto riguarda i titoli non quotati ed indicare per gli altri specificatamente i valori mobiliari cui si riferisce, e il relativo prezzo, o i criteri oggettivi per determinarlo.

17.4 La società deve depositare le disponibilità liquide dei fiducianti presso aziende di credito, in conti rubricati come di amministrazione fiduciaria; la compensazione di cui all'art. 1853 del codice civile è esclusa tra i saldi dei conti così rubricati e i saldi di ogni altro conto intrattenuto dalla società con l'azienda di credito.

17.5 La società deve depositare i valori mobiliari dei fiducianti presso aziende di credito, in conti rubricati come di amministrazione fiduciaria.

17.6 La società non può in alcun modo promettere o far garantire da terzi, il risultato utile della sua gestione.

17.7 Il fiduciante non può obbligarsi ad effettuare ulteriori versamenti alla società, se non in concomitanza di specifici incarichi conferiti alla società successivamente alla stipula del contratto.

17.8 La società fiduciaria non può emettere titoli, documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei fiducianti.

18. *Libri dell'attività fiduciaria e di revisione*

Le società fiduciarie sono tenute a istituire, all'atto della notifica del decreto di autorizzazione, un «Libro dei fiducianti» ove vengano annotate le generalità dei fiducianti stessi, con relativo domicilio, le somme di denaro o i valori mobiliari conferiti, i successivi conferimenti, gli eventuali rimborsi, le restituzioni di valori mobiliari. Di detti valori andrà annotato il valore nominale, in caso di amministrazione c.d. «statica», o il valore di carico, in caso di amministrazione personalizzata di valori mobiliari, come sopra definita. Tale libro va vidimato inizialmente da un notaio o presso l'ufficio del registro competente per territorio e bollato in ogni foglio.

18.1 Esso può essere tenuto anche mediante elaborazione elettronica dei dati, purché il tabulato adempia gli obblighi di vidimazione.

18.2 L'aggiornamento del libro dei fiducianti può essere eseguito secondo le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le scritture contabili (sessanta giorni).

18.3 Analogamente le società di revisione sono tenute a istituire, all'atto della notifica del decreto, apposito «libro degli incarichi» comprendente i nominativi o le regioni sociali dei clienti, e una sommaria descrizione dei servizi offerti (revisione, organizzazione contabile, certificazione del bilancio, ecc.).

18.4 Le società con doppia autorizzazione (fiduciaria e di revisione) sono tenute all'istituzione di entrambi i libri.

Titolo IV

VIGILANZA

19. Ai fini di dare uniformità al settore, si invitano tutte le società fiduciarie, a voler adottare come scadenza di esercizio la data del 31 dicembre, ossia il termine dell'anno solare.

19.1 Devono essere trasmessi insieme al bilancio annuale, entro trenta giorni dall'approvazione di questo:

allegati previsti dagli articoli 2429-*bis* e 2432 codice civile, ove presenti;

prospetto dettagliato delle poste di bilancio indicate nel modello allegato, secondo i criteri di seguito specificati;

copia autentica dell'ultimo estratto del libro dei soci relativa all'ultima variazione;

dichiarazione attestante la consistenza numerica del personale (vedi tabella *D*) e le mansioni svolte.

19.2 Le società fiduciarie, nei bilanci trasmessi a questo Ministero ai sensi dell'art. 3, comma primo, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, sono tenute altresì ad evidenziare, nei conti d'ordine, la consistenza delle somme in amministrazione fiduciaria e in gestione personalizzata, mediante l'uso di conti che contengano opportuni riferimenti.

19.3 I dati di bilancio verranno riassunti in una scheda contabile da allegare al bilancio d'esercizio, secondo il modello allegato.

19.4 Si precisa che l'espressione «valore contabile» fa riferimento ai conti d'ordine inseriti nel bilancio civilistico. I criteri di valutazione seguiti dagli amministratori andranno indicati in fondo alla tabella *C*) o su apposito allegato, sottoscritto dal legale rappresentante della società.

19.5 Si precisa che nella colonna «amministrazione (statica)» della tabella *C* andranno inseriti gli importi delle seguenti operazioni:

intestazione fiduciaria;

deposito e custodia di azioni;

rappresentanza di azioni e/o obbligazioni;

le altre operazioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che non comprendono un autonomo potere di disposizione della società fiduciaria sui beni del fiduciante.

19.6 Si precisa altresì che nella colonna «gestione personalizzata (dinamica)» della suddetta tabella *C* vanno inseriti gli importi (al valore contabile) dei titoli e valori la cui gestione sia stata affidata dal fiduciante alla società, con conferimento di autonomo potere di disporre dei beni del fiduciante stesso, nei limti del mandato sottoscritto. Tale dizione comprende le attività svolte mediante «sollecitazione al pubblico risparmio» ai sensi dell'articolo 18-*ter* della legge n. 216/74 come modificato dall'art. 12 della legge n. 77/83, ma non coincide necessariamente con essa, comprendendo anche i capitali affidati alla fiduciaria con mandato esplicitamente conferito dal fiduciante, per la gestione personalizzata di valori mobiliari.

19.7 Va precisato che per l'attività di gestione personalizzata, vanno indicati a parte, con prospetto allegato alla scheda contabile, predisposto dalla società stessa, i titoli (azioni, obbligazioni, ecc.) emessi da società comunque avente con la fiduciaria uno dei rapporti di cui all'art. 2, comma 1°, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, con esclusione del punto *d)*.

19.8 Vanno altresì indicati nel medesimo prospetto i titoli emessi da una società o più società aventi tra di loro rapporti richiamati al precedente punto 19.7, qualora in essi sia stata investita una percentuale della massa fiduciaria in gestione superiore al 30% del valore contabile di tali titoli.

19.9 Di detti titoli deve essere indicato il numero, la società emittente e il suo eventuale legame con la società fiduciaria, e il valore contabile con relativi criteri di determinazione.

19.10 Va inoltre precisato che le società che hanno in amministrazione o gestione (come sopra definite) fedi patrimoniali emesse da enti di gestione fiduciaria o crediti di operazioni di «leasing» o di «factoring», devono specificare nella parte finale della tabella *C* della scheda in oggetto gli importi delle operazioni in corso.

Norme transitorie e di raccordo

20. Con la presente circolare vengono abrogate le circolari 7 dicembre 1981, n. 2851/C e 14 gennaio 1983, n. 2936/C.

20.1 L'adeguamento dello statuto per l'eventuale espunzione delle attività di consulenza e del richiamo nella denominazione sociale a locuzioni come «Studio»..., «Revisori associati»..., «Consulenti»..., ecc., (punto 2.4) deve essere effettuato in occasione di assemblea straordinaria più prossima o entro un anno dalla diramazione della presente circolare.

20.2 Entro lo stesso lasso di tempo le società già autorizzate avranno cura di dimostrare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di aver recepito nella propria modulistica contrattuale i principi di cui ai punti 5. e 5.1.

20.3 Le disposizioni di cui alla presente circolare sono destinate in modo particolare alle società fiduciarie ed alle società fiduciarie e di revisione.

Le società autorizzate all'esercizio della sola attività di revisione ovvero che intendano richiedere l'autorizzazione per tale sola attività conformeranno le loro istanze alle disposizioni stesse in quanto compatibili.

20.4 I comportamenti difformi dalle disposizioni impartite con la presente circolare saranno valutate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il Ministro: BATTAGLIA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIREZIONE GENERALE COMMERCIO INTERNO E CONSUMI INDUSTRIALI DIVISIONE VI SOCIETÀ FIDUCIARIE E DI REVISIONE

Società ....
....
Sede legale ....

TABELLA *A*

PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO 19......

ELEMENTI DESUNTI DAL CONTO ECONOMICO

Voci di costo e ricavo	Ammontare (in 1.000 lire) —
1) Totale costi di esercizio	....
di cui:	
Oneri finanziari	....
Spese per prestazioni di servizi	....
di cui:	
Per servizi di promozione e vendita	....
2) Totale ricavi di esercizio	....
Commissioni per attività regolate dalla legge n. 1966/39 di cui:	
Per amministrazione fiduciaria	....
Per gestione fiduciaria	....
Per attività di revisione	....
Ricavi per altri servizi	....
Redditi di capitale	....
Altri ricavi	....

TABELLA *B*

ELEMENTI DESUNTI DALLO STATO PATRIMONIALE

Voci —	Ammontare (in 1.000 lire) —
Utile/Perdita di esercizio (cancellare la voce che non interessa)	....
1) Totale passivo	....
di cui:	
Capitale sociale	....
Riserve	....
Debiti diversi	....
Fondi di ammortamento	....
2) Totale attivo	....
di cui:	
Immobilizzazioni	....
Conti correnti e titoli di Stato	....
Altri valori mobiliari (specificare la tipologia)	....
....	....
....	....

TABELLA C

MASSA FIDUCIARIA

Categorie titoli	Valore contabile In ammin. fiduciaria	Valore contabile In gestione personal.ta
Obbligazioni italiane quotate (1) di qualsiasi tipo	....	....
Obbligazioni italiane non quotate di qualsiasi tipo	....	....
Titoli di Stato	....	....
Azioni italiane quotate (1) in Borsa	....	....
Azioni italiane non quotate	....	....
Quote di S.r.l. e partecipazioni in società di persone	....	....
Accettazioni bancarie e certificati di deposito	....	....
Quote fondi comuni di investimento	....	....
Titoli esteri obbligazionari o di Stato	....	....
Titoli esteri azionari	....	....
Liquidità	....	....
Crediti di finanziamento	....	....
Altri titoli (specificare)		
....	....	....
....	....	....
....	....	....
Totale	....	....
Di cui per conto residenti esteri	....	....

(1) Per titoli quotati si intendono quelli quotati presso l'insieme delle borse soggette alla vigilanza della CONSOB ivi compreso il mercato ristretto.

TABELLA D

ALTRI SERVIZI PRESTATI NELL'ESERCIZIO

Categorie servizi	Numero di clienti	
1) Revisioni di aziende	....	....
2) Certificazioni di bilanci	....	....
3) Altri servizi	....	....
di cui:		
A) Valutazioni	....	....
B) Collocamenti immobiliari	....	....
C) Organizzazioni	....	....
D) Domiciliazioni	....	....
Altri servizi (specificare)		
....	....	....
....	....	....
....	....	....

DATI SUL PERSONALE

	Unità lavorative
Personale dipendente............	....
Di cui personale con qualifica «non d'ordine» (cfr. legge n. 1966/39)	....
Personale in assegnazione da terzi....	....

Si dichiara che i dati contenuti nelle tabelle *A, B, C* e *D* sono conformi a quelli contenuti nel bilancio e nelle altre scritture contabili.

.................................., ...

Il legale rappresentante

....

89A2067

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il senato della Repubblica è convocato in 257ª seduta pubblica per martedì 16 maggio 1989, alle ore 12, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di decreto-legge.

89A2145

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 maggio 1989, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Divieto dell'interruzione pubblicitaria nei programmi televisivi destinati ai minori degli anni 14».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in via Panaro, 14 - 00199 Roma, presso Associazione nazionale cooperative di consumatori - Coop.

89A2130

MINISTERO DEL TESORO

N. 89

Corso dei cambi del 10 maggio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1390,55	1390,55	1390,70	1390,55	1390,550	1390,55	1390,700	1390,55	1390,55	1390,55
Marco germanico.	728,700	728,700	728,80	728,700	728,700	728,70	728,680	728,700	728,700	729 —
Franco francese.	215,720	215,720	215,75	215,720	215,720	215,72	215,720	215,720	215,720	215,72
Fiorino olandese	646,550	646,550	646,50	646,550	646,550	646,55	646,510	646,550	646,550	646,55
Franco belga	34,810	34,810	34,85	34,810	34,810	34,81	34,809	34,810	34,810	34,81
Lira sterlina. .	2319,100	2319,100	2320 —	2319,100	2319,100	2319,10	2319,450	2319,100	2319,100	2319,10
Lira irlandese	1949,500	1949,500	1949 —	1949,500	1949,500	1949,50	1949 —	1949,500	1949,500	—
Corona danese	187,350	187,350	187,35	187,350	187,350	187,35	187,280	187,350	187,350	187,35
Dracma	8,565	8,565	8,56	8,565	8,565	—	8,563	8,565	8,565	—
E.C.U.	1517,650	1517,650	1518 —	1517,650	1517,650	1517,65	1517,630	1517,650	1517,650	1517,65
Dollaro canadese.	1173,100	1173,100	1175 —	1173,100	1173,100	1173,10	1172,400	1173,100	1173,100	1173,10
Yen giapponese.	10,332	10,332	10,3275	10,332	10,332	10,33	10,332	10,332	10,332	10,33
Franco svizzero.	822,900	822,900	822,50	822,900	822,900	822,90	822,250	822,900	822,900	822,90
Scellino austriaco.	103,611	103,611	103,62	103,611	103,611	103,61	103,605	103,611	103,611	103,60
Corona norvegese.	200,690	200,690	201,75	200,690	201,690	201,69	201,600	200,690	200,690	201,69
Corona svedese	215,450	215,450	215,50	215,450	215,450	215,45	215,400	215,450	215,450	215,45
FIM	327,700	327,700	327,50	327,700	327,700	327,70	327,770	327,700	327,700	—
Escudo portoghese	8,818	8,818	8,84	8,818	8,818	8,81	8,820	8,818	8,818	8,81
Peseta spagnola.	11,733	11,733	11,73	11,733	11,733	11,73	11,729	11,733	11,733	11,73
Dollaro australiano.	1102,400	1102,400	1103 —	1102,400	1102,400	1102,40	1102,250	1102,400	1102,400	1102,40

Media dei titoli del 10 maggio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,100
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90.	99,950
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,900
» » » 22- 6-1987/91	87,600
» » » 18- 3-1987/94	72,225
» » » 21- 4-1987/94	71,775
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	97,925
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	95,150
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,225
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103,475
» » » TR 2,5% 1983/93	89,675
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,675
» » » » 16- 8-1985/90	99,450
» » » » 18- 9-1985/90	99,450
» » » » 18-10-1985/90	99,475
» » » » 1-11-1983/90	101,375
» » » » 18-11-1985/90	99,550
» » » » 1-12-1983/90	101,475
» » » » 18-12-1985/90	99,725

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,075
» » » »	17- 1-1986/91	99,375
» » » »	1- 2-1984/91	100,950
» » » »	18- 2-1986/91	99,325
» » » »	1- 3-1984/91	100,275
» » » »	18- 3-1986/91	99,250
» » » »	1- 4-1984/91	100,225
» » » »	1- 5-1984/91	100,575
» » » »	1- 6-1984/91	100,275
» » » »	1- 7-1984/91	99,925
» » » »	1- 8-1984/91	99,800
» » » »	1- 9-1984/91	99,750
» » » »	1-10-1984/91	99,950
» » » »	1-11-1984/91	99,875
» » » »	1-12-1984/91	98,975
» » » »	1- 1-1985/92	98,375
» » » »	1- 2-1985/92	97,375
» » » »	18- 4-1986/92	97,850
» » » »	19- 5-1986/92	96,975
» » » »	20- 7-1987/92	97,375
» » » »	19- 8-1987/92	97,400
» » » »	1-11-1987/92	97,450
» » » »	1-12-1987/92	97,325
» » » »	18- 6-1986/93	95,475
» » » »	17- 7-1986/93	95,200
» » » »	19- 8-1986/93	95,325
» » » »	18- 9-1986/93	95,200
» » » »	20-10-1986/93	95,025
» » » »	19-12-1986/93	96,075
» » » »	18-11-1987/93	96,125
» » » »	1- 1-1988/93	97 —
» » » »	1- 2-1988/93	96,825
» » » »	1- 3-1988/93	96,750
» » » »	1- 4-1988/93	97,075
» » » »	1- 5-1988/93	98,200
» » » »	1- 6-1988/93	98,475
» » » »	1- 7-1988/93	98,025
» » » »	1- 8-1988/93	98 —
» » » »	1- 9-1988/93	97,475
» » » »	1-10-1988/93	97,225
» » » »	1-10-1987/94	96,075
» » » »	1- 2-1985/95	96,575
» » » »	1- 3-1985/95	92,450
» » » »	1- 4-1985/95	92,525
» » » »	1- 5-1985/95	93,275
» » » »	1- 6-1985/95	93,600
» » » »	1- 7-1985/95	94,225
» » » »	1- 8-1985/95	93,725
» » » »	1- 9-1985/95	93,650
» » » »	1-10-1985/95	93,450
» » » »	1-11-1985/95	93,475
» » » »	1-12-1985/95	93,725
» » » »	1- 1-1986/96	93,650
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,025
» » » »	1- 2-1986/96	93,500
» » » »	1- 3-1986/96	93,200
» » » »	1- 4-1986/96	93,250
» » » »	1- 5-1986/96	93,800
» » » »	1- 6-1986/96	94,300
» » » »	1- 7-1986/96	93,850
» » » »	1- 8-1986/96	93,075
» » » »	1- 9-1986/96	93,150
» » » »	1-10-1986/96	92,825
» » » »	1-11-1986/96	93,050
» » » »	1-12-1986/96	93,150
» » » »	1- 1-1987/97	93,075
» » » »	1- 2-1987/97	92,500
» » » »	18- 2-1987/97	92,825
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,250
» » » »	1- 4-1987/97	92,525
» » » »	1- 5-1987/97	93,300
» » » »	1- 6-1987/97	93,800
» » » »	1- 7-1987/97	93,500
» » » »	1- 8-1987/97	93,075
» » » »	1- 9-1987/97	95,525

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	98,725
» » »	12,50%	1- 1-1990	101,425
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,350
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,475
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,200
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,625
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,325
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,475
» » »	9,15%	1- 4-1990	97,975
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,450
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,900
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,525
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,150
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	100 —
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,450
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,325
» » »	9,15%	1- 6-1990	97,850
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,250
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,125
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,400
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,775
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,475
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,325
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,475
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,250
» » »	9,25%	1- 9-1990	97,725
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,475
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,700
» » »	9,25%	1-10-1990	96,650
» » »	11,50%	1-10-1990	98,850
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,725
» » »	9,25%	1-11-1990	96,750
» » »	9,25%	1-12-1990	96,675
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,475
» » »	9,25%	1- 1-1992	92,950
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,450
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,500
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,975
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,675
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,200
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,875
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,250
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,375
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,375
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,875
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,850
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,725
» » »	12,50%	1-10-1992	97,525

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	101,625
» » » »	1983/90	11,50%	104,025
» » » »	1984/91	11,25%	103,500
» » » »	1987/91	8,75%	96,925
» » » »	1984/92	10,50%	102,500
» » » »	1985/93	9,60%	99,925
» » » »	1985/93	9,75%	100,550
» » » »	1985/93	9,00%	97,975
» » » »	1985/93	8,75%	96,950
» » » »	1986/94	8,75%	96,625
» » » »	1986/94	6,90%	90,050
» » » »	1987/94	7,75%	90,525
» » » »	Ind. 21-3-1988/92	8,50%	96 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M10059

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «C. Battisti» di Bisceglie ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari del 24 febbraio 1989, prot. n. 2108, la scuola media statale «C. Battisti» di Bisceglie (Bari) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla ditta Olivetti di cinque personal computers M. 10 del valore di L. 3.575.000.

89A2034

Autorizzazione alla scuola media statale «2° Gruppo» di Palo del Colle ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari del 24 febbraio 1989, prot. n. 2242, la scuola media statale «2° Gruppo» di Palo del Colle (Bari) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla locale Cassa rurale ed artigiana «SS. Crocifisso» di un televisore a colori e di un videoregistratore.

89A2035

Autorizzazione alla scuola media statale di Monforte d'Alba ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cuneo del 10 febbraio 1989, prot. n. 857, la scuola media statale di Monforte d'Alba (Cuneo) è stata autorizzata ad accettare da un gruppo di genitori di alunni frequentanti la medesima scuola, la donazione di un televisore 28 C 3L Mivar e un videoregistratore DV 468 Mivar del valore complessivo di L. 1.840.000.

89A2036

Autorizzazione alla scuola media statale «L. da Vinci» di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara del 2 marzo 1989, prot. n. 11560, la scuola media statale «L. da Vinci» di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione di due ritratti dell'800 raffiguranti il generale M.O. Giuseppe Garibaldi ed il conte Camillo Benso di Cavour attribuiti al pittore Maler, disposta dalla sig.ra Bignami Liberali Anna Maria.

89A2037

Autorizzazione all'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «Antonio Bernocchi» di Legnano ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Milano n. 905 del 31 gennaio 1989, l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «Antonio Bernocchi» di Legnano è stato autorizzato ad accettare la donazione di un Datanel 330, disposta dalla ditta SACEA, del valore di L. 31.000.000 e di vari libri disposta dalla prof.ssa Frontini e da alcune case editrici, del valore rispettivamente di L. 183.100 e di L. 141.000.

89A2059

Autorizzazione all'istituto professionale per il commercio «A. Casali» di Piacenza ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Piacenza n. 7293 del 22 ottobre 1988, l'istituto professionale per il commercio «A. Casali» di Piacenza è stato autorizzato ad accettare la donazione di due certificati di credito del Tesoro, del valore nominale di L. 5.000.000 ciascuno (emissione 1° marzo 1987), disposta dalla sig.ra Flaminia Ghezzi ved. Vercesi.

89A2060

Autorizzazione all'istituto professionale per il commercio «Sella» di Mosso S. Maria ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli n. 5553 del 29 ottobre 1988, l'istituto professionale per il commercio «Sella» di Mosso S. Maria è stato autorizzato ad accettare la donazione di un personal computer I.B.M. e relative attrezzature del valore di L. 3.953.000 disposta dalla Banca Sella di Biella.

89A2061

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Salvemini» di Biella ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli del 25 febbraio 1989, prot. n. 7005, la scuola media statale «G. Salvemini» di Biella (Vercelli) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla prof. Genco Giulia consistente in un computer Commodore 64 composto da: un floppy disk original Commodore; una stampante Commodore M.P.S. 803 e un carrello trasportatore per M.P.S. 803 per l'ammontare di L. 1.420.000.

89A2038

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di farmacia:

complementi di chimica tossicologica.

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di magistero:

sociologia.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di lettere e filosofia:

linguistica romanza.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di giurisprudenza:

storia del diritto romano.

Facoltà di economia e commercio:

economia e tecnica dell'armamento e della navigazione.

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dell'arte moderna.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

elaborazione dell'informazione non numerica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

lingua inglese.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura serbo-croata.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di architettura:

disegno e rilievo;

fotogrammetria e cartografia.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica organica;

meccanica analitica;

meccanica superiore;

microbiologia generale.

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto penale.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di architettura:

progettazione architettonica prima annualità;

pianificazione del territorio.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A2068

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa «Evidence diffusion», in Bologna

Con decreto ministeriale 18 aprile 1989 la società cooperativa a r.l. «Evidence diffusion», con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Scaccia Giovanni in data 10 settembre 1986, repertorio n. 43899, reg. società n. 45402, tribunale di Bologna, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Valeria Longobardi, via Zanotti, 21, Bologna.

89A2057

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 aprile 1989 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia ramo industriale e dalla Compagnia carenanti del porto di Genova dal 1° maggio 1988 al 31 dicembre 1988 così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1989 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'Ente autonomo del porto di Trieste a partire dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988 così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1989, in favore di trentaquattro dipendenti dalla ditta Maglificio Gibi S.p.a., occupati presso lo stabilimento Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 13,5 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 17 febbraio 1989 al 17 febbraio 1990.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1989, in favore di sessantuno lavoratori dipendenti dalla Viana Manifattura Filati S.a.s. di G. e G. Viana & C., con sede in Cossato (Vercelli), occupati presso lo stabilimento di Carisio (Vercelli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 10 ottobre 1988 al 16 aprile 1989.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1989, in favore di quattordici dipendenti della S.p.a. «Bernazzoli», con sede in Parma ed occupati presso lo stabilimento di Parma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 dicembre 1988 al 16 dicembre 1989.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1989, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Termosud di Gioia del Colle (Bari), è prolungata al 15 maggio 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1989, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Cisa cartotecnica industriale*, con sede in Roma e stabilimenti di Isola del Liri (Frosinone):

periodo: dal 17 ottobre 1988 al 15 aprile 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 19 maggio 1988: dal 17 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Crobel calzaturificio*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimenti di Ariccia (Roma):

periodo: dal 12 ottobre 1987 al 9 aprile 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 1° luglio 1988: dal 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no:

3) *S.r.l. Crobel calzaturificio*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimenti di Ariccia (Roma):

periodo: dal 10 aprile 1988 al 28 settembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 1° luglio 1988: dal 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Crobel calzaturificio*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimenti di Ariccia (Roma):

periodo: dal 29 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79;
fallimento del 29 settembre 1988;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 29 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Lane Borgosesia*, con sede in Roma e stabilimenti di Roma:

periodo: dal 1° giugno 1988 al 26 novembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° giugno 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Industria della poltrona Pizzetti*, con sede in Roma e stabilimenti di Roma:

periodo: dal 12 dicembre 1987 all'11 giugno 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 6 agosto 1984: dal 12 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Nuova Verbania*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimenti di Cittaducale (Rieti):

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 6 agosto 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 23 novembre 1987: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Cementir - Cementerie del Tirreno*, con sede in Roma, sede amministrativa di Roma e uffici vendite nazionali:

periodo: dal 4 aprile 1988 al 1° ottobre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Perugini*, con sede in Soriano nel Cimino (Viterbo) e stabilimenti di Soriano al Cimino (Viterbo):

periodo: dal 14 settembre 1987 al 12 marzo 1988;
causale: riorganizzazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 14 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Perugini*, con sede in Soriano nel Cimino (Viterbo) e stabilimenti di Soriano al Cimino (Viterbo):

periodo: dal 13 marzo 1988 al 10 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 14 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Arca*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimenti di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 30 luglio 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 4 gennaio 1988: dal 3 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Italfornaci*, con sede in Ferentino Scalo (Frosinone) e stabilimenti di Ferentino Scalo (Frosinone):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 30 luglio 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Italfornaci*, con sede in Ferentino Scalo (Frosinone) e stabilimenti di Ferentino Scalo (Frosinone):

periodo: dal 31 luglio 1988 al 28 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Contir*, con sede in Cecchina (Roma) e stabilimenti di Cecchina (Roma):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 25 giugno 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Tecnoceram*, con sede in Civitacastellana (Viterbo) e stabilimenti di Civitacastellana (Viterbo):
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 3 giugno 1987;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: no.

16) *S.r.l. Manifattura Ceramica Delta*, con sede in Fabrica di Roma (Viterbo) e stabilimenti di Fabrica di Roma (Viterbo):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 3 giugno 1987;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. I.C.E.P. già N.C.M. - Nuove cartiere meridionali*, con sede in Roma e stabilimenti di Isola del Liri (Frosinone):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 24 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Manuli Autoadesivi*, con sede in Castelforte (Latina) e stabilimenti di Castelforte (Latina):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 8 giugno 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Deutsche ITT industries GMBH*, con sede in Assago (Milano) e stabilimenti di Latina:

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 30 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 18 agosto 1987: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no.

20) *S.r.l. Ceramica Falisca*, con sede in Fabrica di Roma (Viterbo) e stabilimenti di Fabrica di Roma (Viterbo):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 12 novembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 2 marzo 1988: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Ceramica Falisca*, con sede in Fabrica di Roma (Viterbo) e stabilimenti di Fabrica di Roma (Viterbo):

periodo: dal 13 novembre 1988 al 13 maggio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 2 marzo 1988: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Cartonpack*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimenti di Ceprano (Frosinone):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 12 novembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 2 marzo 1988: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. I.R.A.M. - Industria romana articoli Moretta*, con sede in Roma e stabilimenti di Roma:

periodo: dal 21 febbraio 1988 al 20 agosto 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988: dal 21 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

24) *Soc. T.S.G. - Tirrena compagnia d'interni*, con sede in Sabaudia (Latina) e stabilimenti di Sabaudia (Latina):

periodo: dal 22 agosto 1988 al 18 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 19 maggio 1988: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Cosedin*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimenti di Pomezia (Roma):

periodo: dal 22 luglio 1988 al 21 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79;
fallimento: del 22 luglio 1988;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 22 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

26) *S.p.a. Oleificio Santa Sabina*, con sede in Lanuvio (Roma) e stabilimenti di Lanuvio (Roma):

periodo: dal 20 maggio 1988 al 19 novembre 1988;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79;
fallimento: del 20 maggio 1988;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 20 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

27) *S.p.a. Cofer*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimenti di Aprilia (Latina):

periodo: dal 18 luglio 1988 al 14 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 18 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Schwarzenbac sud Italia*, con sede in Vazia (Rieti) e stabilimenti di Vazia (Rieti):

periodo: dall'11 luglio 1988 al 7 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dall'11 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Contraves Italiana*, con sede in Roma e stabilimenti di Roma:

periodo: dall'11 luglio 1988 al 7 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dall'11 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

30) *S.p.a. B.M.G. Ariola*, con sede in Roma e stabilimenti di Roma:

periodo: dal 22 agosto 1988 al 18 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 22 agosto 1988;
pagamento diretto: no.

31) *S.r.l. Sador*, con sede in Roma e stabilimenti di Roma:

periodo: dal 25 maggio 1988 al 26 novembre 1988;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79;
fallimento del 25 maggio 1988;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 maggio 1988;
pagamento diretto: si
contributo addizionale: no.

32) *S.p.a. Ori Martin Sud*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimenti di Ceprano (Frosinone):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Ori Martin sud*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimenti di Ceprano (Frosinone):

periodo: dal 25 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ideal Clima*, con sede in Brescia e stabilimenti di Salerno:

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 1° luglio 1988 dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. A.T.I. - Azienda Tabacchi Italiani*, con sede in Roma e stabilimenti di Battipaglia (Salerno), Pontecagnano (Salerno) e S. Maria Capua Vetere (Caserta):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 28 marzo 1986 dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.n.c. Sarmetal*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 27 settembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.n.c. Sarmetal*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli:

periodo: dal 28 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. I.S.I. - Istituto Sierovaccinogeno Italiano*, con sede in S. Antimo (Napoli) e stabilimenti di S. Antimo (Napoli):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 29 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986 dal 31 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. I.S.I. - Istituto Sierovaccinogeno Italiano*, con sede in S. Antimo (Napoli) e stabilimenti di S. Antimo (Napoli):

periodo: dal 30 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986 dal 31 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. La Doria*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimenti di Angri (Salerno):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 4 agosto 1988 dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Landis & Gyr - Divisione Sud*, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e stabilimenti di Salerno:

periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 19 maggio 1988 dal 15 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. C.M.F. Sud - Costruzioni Metalliche Finsider*, con sede in Napoli, attività direzionali in Guasticce (Livorno), Guasticce, frazione Collesalvetti (Livorno) e Pignataro Maggiore (Caserta):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988 dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Nuovo Ricamificio del Sud*, con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e stabilimenti di S. Maria a Vico (Caserta):

periodo: dal 30 giugno 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79;
fallimento del 30 giugno 1988;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 30 giugno 1988
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Nuovo Ricamificio del Sud*, con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e stabilimenti di S. Maria a Vico (Caserta):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79;
fallimento del 30 giugno 1988;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 30 giugno 1988
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Ramina*, con sede in Napoli e stabilimenti di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 1° giugno 1988 al 30 novembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 20 ottobre 1983 dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Ramina*, con sede in Napoli e stabilimenti di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 1° dicembre 1988 al 31 marzo 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 20 ottobre 1983 dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Fincantieri - Cantieri Navali Italiani*, con sede in Trieste e stabilimenti di Napoli:

periodo: dal 18 aprile 1988 al 30 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 20 ottobre 1983 dal 18 aprile 1983;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Coop. Apar*, con sede in Mercato S. Severino (Salerno) e stabilimenti di Mercato S. Severino (Salerno):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 22 marzo 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988 dal 26 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Coop. Apar*, con sede in Mercato S. Severino (Salerno) e stabilimenti di Mercato S. Severino (Salerno):

periodo: dal 23 marzo 1988 al 22 settembre 1988;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79;
fallimento del 23 marzo 1988;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 23 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.r.l. Coop. Apar*, con sede in Mercato S. Severino (Salerno) e stabilimenti di Mercato S. Severino (Salerno):

periodo: dal 23 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79;
fallimento del 23 marzo 1988;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 23 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.r.l. O.M.I. - Officine Meccaniche Impiantistiche*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimenti di Arzano (Napoli):

periodo: dal 27 ottobre 1987 al 26 aprile 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 27 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. O.M.I. - Officine Meccaniche Impiantistiche*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimenti di Arzano (Napoli):

periodo: dal 27 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 27 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Moneta Industrie*, con sede in Casalnuovo di Napoli (Napoli) e stabilimenti di Casalnuovo di Napoli (Napoli):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 1° ottobre 1984 dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Moneta Industrie*, con sede in Casalnuovo di Napoli (Napoli) e stabilimenti di Casalnuovo di Napoli (Napoli):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 1° ottobre 1984 dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Salumificio Telesino*, con sede in S. Salvatore Telesino (Benevento) e stabilimenti di S. Salvatore Telesino (Benevento):

periodo: dal 14 marzo 1988 al 13 settembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 19 gennaio 1985 dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.p.a. Salumificio Telesino*, con sede in S. Salvatore Telesino (Benevento) e stabilimenti di S. Salvatore Telesino (Benevento):

periodo: dal 14 settembre 1988 al 12 marzo 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 19 gennaio 1985 dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

24) *S.p.a. Duerre Sud*, con sede in Caserta e stabilimenti di Casapulla (Caserta):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 6 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 13 aprile 1985 dal 7 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Duerre Sud*, con sede in Caserta e stabilimenti di Casapulla (Caserta):

periodo: dal 7 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 13 aprile 1985 dal 7 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. F.lli Feltrinelli*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli:

periodo: dal 13 novembre 1988 al 13 maggio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 4 luglio 1985 dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Lubrano & C.*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 26 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. Lubrano & C.*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli:

periodo: dal 27 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. F.lli Tessitore*, con sede in S. Egidio Montalbino (Salerno) e stabilimenti di S. Egidio Montalbino (Salerno):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 31 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987 dal 5 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. F.lli Tessitore*, con sede in S. Egidio Montalbino (Salerno) e stabilimenti di S. Egidio Montalbino (Salerno):

periodo: dal 1° febbraio 1989 al 20 marzo 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987 dal 5 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

31) *S.r.l. Mericond*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 3 novembre 1987;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 18 agosto 1987 dal 6 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

32) *S.r.l. Mericond*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli:

periodo: dal 4 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 18 agosto 1987 dal 6 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Nevano*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimenti di Arzano (Napoli):

periodo: dal 4 settembre 1988 al 4 marzo 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986 dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

34) *S.n.c. Industry Manufacturing Vindimarz di Vincenzo Di Marzo & F.lli*, con sede in S. Felice a Cancello (Caserta) e stabilimenti di S. Felice a Cancello (Caserta):

periodo: dal 1° settembre 1987 al 29 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

35) *S.n.c. Industry Manufacturing Vindimarz di Vincenzo Di Marzo & F.lli*, con sede in S. Felice a Cancello (Caserta) e stabilimenti di S. Felice a Cancello (Caserta):

periodo: dal 1° marzo 1988 al 21 giugno 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

36) *S.n.c. Industry Manufacturing Vindimarz di Vincenzo Di Marzo & F.lli*, con sede in S. Felice a Cancello (Caserta) e stabilimenti di S. Felice a Cancello (Caserta):

periodo: dal 22 giugno 1988 al 21 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79;
fallimento del 22 giugno 1988;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 22 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

37) *S.n.c. Industry Manufacturing Vindimarz di Vincenzo Di Marzo & F.lli*, con sede in S. Felice a Cancello (Caserta) e stabilimenti di S. Felice a Cancello (Caserta):

periodo: dal 22 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: crisi aziendale L. 301/79;
fallimento del 22 giugno 1988;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 22 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

38) *S.p.a. Leiterplatten*, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimenti di Cercola (Napoli):

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986 dal 24 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Leiterplatten*, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimenti di Cercola (Napoli):

periodo: dal 22 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986 dal 24 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

40) *S.r.l. Romanguanti*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimenti di Scafati (Salerno):

periodo: dal 14 marzo 1988 al 13 settembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 6 novembre 1986 dal 17 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

41) *S.r.l. Romanguanti*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimenti di Scafati (Salerno):

periodo: dal 14 settembre 1988 al 12 marzo 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 6 novembre 1986 dal 17 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Coisa*, con sede in Salerno, uffici e magazzini in Salerno:

periodo: dal 9 maggio 1988 all'8 novembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987 dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Coisa*, con sede in Salerno, uffici e magazzini in Salerno:

periodo: dal 9 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987 dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. F.lli Celentano*, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e stabilimenti di Nocera Superiore (Salerno):

periodo: dal 5 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987 dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, amministrazione controllata.

45) *S.p.a. F.lli Celentano*, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e stabilimenti di Nocera Superiore (Salerno):

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 4 giugno 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987 dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, amministrazione controllata.

46) *S.a.s. Manifatture tessili Vittoria & C.*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimenti di Scafati (Salerno):

periodo: dal 19 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 8 giugno 1987 dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

47) *S.a.s. Ipiemme & C.*, con sede in Alife (Caserta) e stabilimenti di Alife (Caserta):

periodo: dal 23 maggio 1988 al 22 novembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 4 gennaio 1988 dal 25 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

48) *S.a.s. Ipiemme & C.*, con sede in Alife (Caserta) e stabilimenti di Alife (Caserta):

periodo: dal 23 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 4 gennaio 1988 dal 25 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

49) *S.p.a. Elettrodomus*, con sede in Napoli e stabilimenti di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 5 aprile 1988 al 4 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 18 agosto 1987 dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

50) *S.p.a. Elettrodomus*, con sede in Napoli e stabilimenti di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 5 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 18 agosto 1987 dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

51) *S.r.l. Concamp*, con sede in Napoli e stabilimenti di Maddaloni (Caserta):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 15 maggio 1987 dal 1° novembre 1986;
pagamento diretto: si.

52) *S.r.l. Concamp*, con sede in Napoli e stabilimenti di Maddaloni (Caserta):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 5 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 15 maggio 1987 dal 1° novembre 1986;
pagamento diretto: si.

53) *Ditta Soviero Filomena*, con sede in Montemiletto (Avellino) e stabilimenti di Venticano (Avellino):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 29 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 1° luglio 1987 dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

54) *Ditta Soviero Filomena*, con sede in Montemiletto (Avellino) e stabilimenti di Venticano (Avellino):

periodo: dal 1° marzo 1988 al 29 agosto 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 1° luglio 1987 dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

55) *S.p.a. I.C.I. sud*, con sede in Giugliano in Campania (Napoli) e stabilimenti di Ariccia (Roma), Giugliano in Campania (Napoli):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 4 aprile 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 18 agosto 1987 dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

56) *S.p.a. I.C.I. sud*, con sede in Giugliano in Campania (Napoli) e stabilimenti di Ariccia (Roma), Giugliano in Campania (Napoli):

periodo: dal 5 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 18 agosto 1987 dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

57) *S.p.a. Tecnotubi*, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimenti di Torre Annunziata (Napoli):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

58) *S.p.a. Suolificio di A. e F. Cretella*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimenti di Caivano (Napoli):

periodo: dal 1° dicembre 1987 al 9 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 16 dicembre 1987 dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

59) *S.p.a. Suolificio di A. e F. Cretella*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimenti di Caivano (Napoli):

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 5 agosto 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979;
fallimento del 10 febbraio 1988;
CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale: 9 novembre 1988 dal 10 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

60) *S.r.l. Calzaturificio linea Ester*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimenti di Arzano (Napoli):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 28 maggio 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 23 novembre 1987 dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

61) *Soc. Calzaturificio Profumo di Comitato Luigi*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli:

periodo: dal 3 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 1° marzo 1988 dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si.

62) *Soc. Calzaturificio Profumo di Comitato Luigi*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli:

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 1° marzo 1988 dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si.

63) *Soc. I.B. Italblock*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimenti di Scafati (Salerno):

periodo: dall'8 maggio 1988 al 7 novembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 1° marzo 1988 dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

64) *Soc. I.B. Italblock*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimenti di Scafati (Salerno):

periodo: dall'8 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 1° marzo 1988 dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

65) *S.p.a. Manifattura conciaria del sole*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimenti di Solofra (Avellino):

periodo: dal 24 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 1° marzo 1988 dal 20 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

66) *S.p.a. Manifattura conciaria del sole*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimenti di Solofra (Avellino):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 1° marzo 1988 dal 20 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

67) *S.p.a. Reditab*, con sede in Roma e stabilimenti di Sparanise (Caserta):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 1° marzo 1988 dal 1° agosto 1987;
pagamento diretto: si.

68) *S.p.a. Reditab*, con sede in Roma e Direzione generale di Roma:

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 5 gennaio 1989 dal 1° agosto 1987;
pagamento diretto: si.

69) *S.n.c. Calzaturificio Kilvestar di Marcello Papa & C.*, con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e stabilimenti di S. Maria a Vico (Caserta):

periodo: dal 20 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 1° luglio 1988 dal 22 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

70) *S.p.a. Metalplex*, con sede in Benevento e stabilimenti di Benevento:

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 1° marzo 1988 dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

71) *Ditta Calzaturificio Milord di Luigi Migliore*, con sede in S. Maria in Vico (Caserta) e stabilimenti di S. Maria in Vico (Caserta):

periodo: dall'11 aprile 1988 al 10 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988 dal 13 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

72) *Ditta Calzaturificio Milord di Luigi Migliore*, con sede in S. Maria in Vico (Caserta) e stabilimenti di S. Maria in Vico (Caserta):

periodo: dall'11 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988 dal 13 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

73) *S.p.a. Officine Casertane*, con sede in Napoli e stabilimenti di S. Nicola la Strada (Caserta):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 23 novembre 1988 dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

74) *S.a.s. Mira Man*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimenti di Arzano (Napoli):

periodo: dal 19 gennaio 1988 al 18 luglio 1988;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/79;
fallimento del 19 gennaio 1988;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 19 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

75) *S.a.s. Mira Man*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimenti di Arzano (Napoli):

periodo: dal 19 luglio 1988 al 18 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/79;
fallimento del 19 gennaio 1988;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 19 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

76) *S.a.s. Mira Man*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimenti di Arzano (Napoli):

periodo: dal 19 gennaio 1989 al 16 luglio 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/79;
fallimento del 19 gennaio 1988;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 19 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

77) *S.p.a. Cartoplast - Reparto rotocalco*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimenti di Arzano (Napoli):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 6 maggio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 5 settembre 1988 dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

78) *S.r.l. Imperatore Cristallo*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimenti di Arzano (Napoli):

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 23 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

79) *S.r.l. Imperatore Cristallo*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimenti di Arzano (Napoli):

periodo: dal 23 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 23 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

80) *S.p.a. Isochimica*, con sede in Avellino e stabilimenti di Avellino:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

81) *S.n.c. Landi serramenti*, con sede in Fisciano (Salerno) e stabilimenti di Fisciano (Salerno):

periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/79;
fallimento del 13 giugno 1988;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 13 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

82) *S.n.c. Landi serramenti*, con sede in Fisciano (Salerno) e stabilimenti di Fisciano (Salerno):

periodo: dal 12 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/79;
fallimento del 13 giugno 1988;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 13 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

83) *S.p.a. I.C.I. - Industria Conciaria Irpina*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimenti di Solofra (Avellino):

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 6 giugno 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 7 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

84) *S.p.a. I.C.I. - Industria Conciaria Irpina*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimenti di Solofra (Avellino):

periodo: dal 7 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 7 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

85) *S.c.r.l. Co.Re.Pa. - Consorzio regionale produttori agricoli*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimenti di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 23 maggio 1988 al 22 novembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

86) *S.c.r.l. Co.Re.Pa. - Consorzio regionale produttori agricoli*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimenti di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 23 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

87) *Ditta Gallo Pasquale* presso Avis, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimenti di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dall'11 aprile 1988 al 10 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

88) *Ditta Gallo Pasquale* presso Avis, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimenti di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dall'11 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

89) *S.p.a. Gabriele*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimenti di S. Giorgio a Cremano (Napoli):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 3 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

90) *S.p.a. Gabriele*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimenti di S. Giorgio a Cremano (Napoli):

periodo: dal 4 gennaio 1989 al 3 luglio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

91) *S.p.a. Defanplastica*, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e stabilimenti di Nocera Superiore (Salerno):
periodo: dal 1° settembre 1988 al 28 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

92) *S.p.a. Defanplastica*, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e stabilimenti di Nocera Superiore (Salerno):
periodo: dal 1° marzo 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

93) *Ditta conceria «Tre Stelle» di Edith Winkler Barbara*, con sede in S. Agata Irpinia di Solofra (Avellino) e stabilimenti di S. Agata Irpinia di Solofra (Avellino):
periodo: dal 2 maggio 1988 al 7 luglio 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

94) *Ditta conceria «Tre Stelle» di Edith Winkler Barbara*, con sede in S. Agata Irpinia di Solofra (Avellino) e stabilimenti di S. Agata Irpinia di Solofra (Avellino):
periodo: dall'8 luglio 1988 al 1° novembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, amministrazione controllata.

95) *Ditta conceria «Tre Stelle» di Edith Winkler Barbara*, con sede in S. Agata Irpinia di Solofra (Avellino) e stabilimenti di S. Agata Irpinia di Solofra (Avellino):
periodo: dal 2 novembre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, amministrazione controllata.

96) *S.r.l. Calzaturificio Madison*, con sede in Maddaloni (Caserta) e stabilimenti di Arienzo (Caserta):
periodo: dal 13 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 13 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

97) *S.r.l. Calzaturificio Madison*, con sede in Maddaloni (Caserta) e stabilimenti di Arienzo (Caserta):
periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 13 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

98) *S.r.l. Pantalonificio Lilial*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimenti di Cardito (Napoli):
periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

99) *S.c.r.l. Idr.El sud*, con sede in Castel Volturno (Caserta), Cantiere di Portici (Napoli):
periodo: dal 6 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/79;
fallimento del 6 novembre 1987;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 6 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

100) *S.r.l. Calzaturificio Di Marzo*, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli) e stabilimenti di Mugnano di Napoli (Napoli):
periodo: dal 27 giugno 1988 al 26 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

101) *S.r.l. Calzaturificio Di Marzo*, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli) e stabilimenti di Mugnano di Napoli (Napoli):
periodo: dal 27 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

102) *S.r.l. C.E.I.*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimenti di Grumo Nevano (Napoli):
periodo: dal 28 gennaio 1987 al 27 luglio 1987;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/79;
fallimento del 28 gennaio 1987;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

103) *S.r.l. C.E.I.*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimenti di Grumo Nevano (Napoli):
periodo: dal 28 luglio 1987 al 27 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/79;
fallimento del 28 gennaio 1987;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

104) *S.r.l. C.E.I.*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimenti di Grumo Nevano (Napoli):
periodo: dal 28 gennaio 1988 al 27 luglio 1988;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/79;
fallimento del 28 gennaio 1987;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

105) *S.r.l. C.E.I.*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimenti di Grumo Nevano (Napoli):
periodo: dal 28 luglio 1988 al 28 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/79;
fallimento del 28 gennaio 1987;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

106) *S.n.c. Scatolificio Renato Landolfi & Figli*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimenti di Arzano (Napoli):
periodo: dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: si.

107) *S.n.c. Vincenzo Grimaldi & Figli*, con sede in Capua (Caserta) e stabilimenti di Capua (Caserta):
periodo: dal 12 settembre 1988 all'11 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 12 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

108) *S.n.c. Etma*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli:
periodo: dal 1° settembre 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

109) *S.r.l. Coelna*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli:

periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

110) *S.r.l. Coelna*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli:

periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

111) *S.p.a. Icalc - Industria cartotecnica astucci litotipografia contenitori*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli:

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettera *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A2058 - 89A2071

Autorizzazione alla società di mutuo soccorso «Opera Sacra Famiglia», in Pordenone, ad acquistare due immobili

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1989, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la società di mutuo soccorso «Opera Sacra Famiglia»,, in Pordenone è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo complessivo di L. 3.163.600, due appezzamenti di terreno siti in Cimolais (Pordenone), uno di mq 410 e l'altro di mq 367, censiti al catasto il primo alla partita 1237, foglio 29, mappale 166, di proprietà delle signore Eleonora e Serafina Bressa ed il secondo alla partita 1478, foglio 29, mappali 24 e 25 di proprietà del sig. Giuseppe Protti, come dagli atti di compravendita in data 15 settembre 1987, da destinare all'ampliamento della «Colonia estiva del Salvatore».

89A2107

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di aprile 1989, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1988, agli effetti predetti, risulta pari a più 181,3.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di aprile 1989 rispetto ad aprile 1988 risulta pari a più 6,7 (seivirgolasette).

3) la variazione percentuale dell'indice del mese di aprile 1989 rispetto ad aprile 1987 risulta pari a più 12,0 (dodicivirgolazero).

89A2113

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari.

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*